

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in

Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani



LA LAICITA NEL SISTEMA SCOLASTICO.
UNO STUDIO IN CHIAVE COMPPARATISTICA TRA
ORDINAMENTO ITALIANO E ORDINAMENTO
FRANCESE

Relatore: Prof. MAURIZIO MALO

Laureando: EMILIA PAUCHARD
matricola N. 1233017

A.A. 2022/2023

INDICE

Introduzione	1
I. Profili storico giuridici della laicità nel prisma dell'ordinamento italiano e nell'ordinamento francese.....	3
1. Ordinamento Francese	3
1.1. Periodo rivoluzionario	3
1.2. Il concordato	5
1.3. Dalla legge del 1905 ai giorni nostri	7
2. La scuola pubblica.....	8
3. Ordinamento Italiano.....	13
3.1. I primo passo del Regno d'Italia	13
3.2. Il regime fascista	15
3.3. La costituzione Repubblicana	16
4. Leggi specifiche sulla laicità nella scuola pubblica.....	19
4.1. Nascita della scuola in Italia	19
4.2. Il periodo fascista.....	20
4.3. Nella Repubblica.....	21
5. Ordinamento Europeo.....	22
II. Esperienze in Italia e in Francia	27
1. Il caso francese	27
1.1. Attacchi alla laicità	27
1.2. Le risposte dello stato	32
1.3. La reale diffusione di questi fenomeni.....	33
2. La corte europea dei diritti umani difronte alla questione francese.....	36
3. La questione italiana.....	37
3.1. Simboli religiosi a scuola.....	38
3.2. L'ora di religione.....	42
4. La corte europea dei diritti umani difronte alla questione Italiana.....	45
Conclusione	48
Bibliografia.....	50

Introduzione

In questo lavoro mi propongo di presentare un'analisi della laicità negli ordinamenti di due paesi, l'Italia e la Francia, con un'attenzione particolare a come questa viene gestita nella scuola pubblica. Nel caso specifico prendo in considerazione la laicità in quanto principio costituzionale. Si vedrà come tale principio è diverso nei due ordinamenti. A tal fine è stato necessario ripercorrere la storia giuridica nei due differenti paesi, cosa che permette anche di comprenderne le posizioni politiche esistenti oggi.

L'approfondimento dell'argomento nasce dal desiderio di capire meglio le problematiche riscontrate nell'attuale situazione socio-politica dei due paesi che devono far fronte a una rimessa in discussione del principio di laicità in un contesto di multiculturalismo crescente, che implica l'inclusione non solo di membri appartenenti a religioni diverse, ma anche di tutti coloro che rivendicano un pensiero ateo.

La questione giuridica della laicità, infatti, investe sfere importanti dello spazio pubblico "scuola", in cui agiscono una pluralità di attori: legislatori, personale, docente e non, alunni, e infine le famiglie. Ciò implica, inoltre, un'intersezionalità giuridica, poiché si tratta, nello specifico ambito del diritto all'istruzione, di un atteggiamento culturale che coinvolge la libertà di espressione, quella religiosa e di coscienza, fino a lambire lo stesso diritto dei lavoratori. La laicità non è un assunto che ha connotati ben definiti, ciò significa che in quanto tale pone problematiche diverse nei due paesi europei.

Questo lavoro è stato reso possibile grazie alla lettura di diversi studi giuridici e all'analisi di avvenimenti appartenenti all'attualità. Lo scopo di questo scritto è rendere conto del fenomeno giuridico e sociale che riguarda il principio di laicità nelle scuole pubbliche e illustrare come la storia di ciascun paese abbia influito sulle differenze attuali, ovvero come la laicità viene interpretata nelle due aree di studio.

Questo lavoro si compone di due parti, una storica e un'altra attinente alla contemporaneità. In un primo momento si discute il percorso storico giuridico del principio

di laicità, con un approfondimento delle leggi riguardanti la scuola pubblica. Viene dato ampio spazio alla fine di fine di capitolo, all'ordinamento dell'unione europea poiché è un elemento che influisce sui due specifici ordinamenti, quello italiano e quello francese. Dopo un breve esame del contesto storico, la seconda parte offre un quadro generale sulle nuove problematiche che gli stati devono affrontare per garantire la laicità nella scuola.

In primo luogo, mi occupo della questione francese. Negli ultimi venti anni è riaffiorato il tema della laicità nella scuola pubblica, a seguito di numerosi fatti di cronaca considerati dall'opinione pubblica allarmanti, tali da mettere in pericolo gli stessi principi repubblicani di laicità, preoccupazione che ha creato le condizioni per varare nuove leggi, con il fine di garantire la neutralità dello stato. In Francia tali leggi sono state contestate facendo emergere il problema dei limiti alla libertà religiosa e quello, altrettanto importante, di una legittima giustificazione all'applicazione stessa delle leggi proposte dal governo.

In secondo luogo, esamino la questione italiana. Qui, contrariamente a ciò che accade in Francia, il tema della laicità nell'ambito scolastico è meno problematico; solo di recente lo stato italiano ha dovuto confrontarsi con la questione del multiculturalismo crescente. In particolare, visti i legami esistenti storicamente tra Stato italiano e Chiesa cattolica, sono principalmente due i temi critici discussi: la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche e l'insegnamento della religione cattolica.

Questo lavoro, dunque, vuole fare luce sulla situazione attuale in Italia e in Francia riguardo alla questione della laicità nelle scuole pubbliche, evidenziando le differenze nei due paesi, esposte in modo dettagliato nelle conclusioni finali.

I. Profili storico giuridici della laicità nel prisma dell'ordinamento italiano e nell'ordinamento francese.

Questa prima parte del nostro lavoro tenta di offrire un quadro storico giuridico generale della questione della laicità del diritto francese, italiano ed europeo. lo scopo quindi è quello di ripercorrere le tappe principali del concetto di laicità nei diversi ordinamenti, con una particolare attenzione per quel che riguarda la laicità in rapporto alle scuole pubbliche. Questo studio ci permetterà più avanti di capire meglio da dove derivano nei problematiche attuali.

1. Ordinamento Francese

1.1.Periodo rivoluzionario

In Francia, il concetto di laicità viene particolarmente sviluppato durante il periodo rivoluzionario, e verrà visto come una delle tappe fondamentali per la più completa concretizzazione del principio di laicità¹. Per capire come nasce l'idea di laicità è importante contestualizzare brevemente la situazione politica francese di quel periodo. Nel 1789 vige la monarchia nella quale il re è "l'unto del signore", e il potere del re è indissociabile dalla presenza e dal sostegno del potere religioso che in quel momento è rappresentato dalla Chiesa cattolica, allora detentrica del monopolio religioso sull'insieme del territorio.

Nell'Ancien Regime, la Chiesa e il clero sono al più alto livello della gerarchia sociale, e hanno un forte ascendente sulla società, influenzano i costumi e gestiscono il sistema educativo della nazione, sia nelle città principali che nelle campagne. Con la diffusione delle idee dei Lumi, in particolar modo la tolleranza, la libertà e l'uguaglianza, avviene l'evento storico che segna una delle più grandi fratture della storia tra Chiesa e Stato: la Rivoluzione francese².

¹ M. VOVELLE, *La révolution française et les origines de la laïcité*, in *La pensée* 2015/(N°303).

² J. BAUBEROT, *L'évolution de la laïcité en France : entre deux religions civiles*, in *Diversité urbaine*, 2009

Sul piano giuridico riportiamo due date significative. Il 4 agosto 1789 in cui vengono aboliti i diritti feudali e i privilegi, segna così la fine del monopolio assoluto del clero. La Chiesa si vede ritirare i sui principali beni, ma l'Assemblea costituente si rende conto che questa mossa rischia di far cadere la chiesa, e decide di trasformare il clero in funzionari pubblici. Questo perché, in questa fase storica per l'Assemblea non è immaginabile non avere il sostegno della Chiesa, non c'è dunque la volontà di una laicizzazione drastica o la proibizione di qualsiasi manifestazione religiosa. Sarà anche per questo motivo che nasceranno i culti rivoluzionari³. La seconda data è quella del 26 agosto 1789, durante la quale viene elaborata la "*Déclaration des droits des l'homme et du citoyen*". L'Assemblea nazionale allora costituita dai rappresentanti del popolo dichiara i diritti naturali inalienabili e sacri, ricordando così a ciascuno i propri diritti e doveri. L'articolo che citeremo è quello più rilevante alla nostra causa, l'articolo 10 in sostituzione all'editto di tolleranza:

L'art. 10 recita :

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

È evidente la rottura che sta vivendo la società. Non solo, con il passaggio alla Repubblica non ci sono più gruppi sociali ma singoli individui, ma vengono giuridicamente garantiti diritti come la libertà di opinione, tra cui quella religiosa. E la politica non può intervenire in questa libertà di espressione religiosa, separando così la sfera pubblica da quella privata. L'articolo sottolinea che lo stato non si intromette nella libertà religiosa dell'individuo per quanto questa non disturbi la quiete pubblica.

Il 20 settembre 1792 viene fatto un ulteriore passo nel processo di laicizzazione dello stato. I registri dei battesimi, dei matrimoni e delle sepolture passa dalle mani della Chiesa a

³ G. PELLETIER, *Rome et la révolution Française*, L'école française de Rome, 2004.

quelle dello Stato⁴. Questo toglie potere alla Chiesa affermano così che per essere cittadini Francesi non serve più essere cattolico, è necessario solo lo stato civile.

Nel 1793 si affermerà la politica di scristianizzazione, che va fino a negare la libertà di culto. Una delle conseguenze visibili è la chiusura delle chiese di Parigi, che vengono convertite in tempi. Viene proibito il culto cattolico, l'esibizione di segni religiosi "come le croci e le statue di santi, mentre i simboli cristiani venivano tolti dai cimiteri"⁵. Si sviluppa sempre più il culto all'essere supremo, sostenuto dalle idee di Voltaire, Rousseau e Robespierre, culto senza nessun legame al clero e alla Chiesa, che non impediva a nessuno di aderirvi in quanto non era cantonato ad una sola professione⁶. Questa serie di eventi si iscrivono in una volontà di laicizzazione da non confondere con un rifiuto della religione.

Tra il 1794 e il 1795, viene reinstaurato il diritto di culto, ma lo Stato dichiara che non ne sovvenzionerà più nessun. Siamo dunque nel pieno della "laicità rivoluzionaria", nella quale lo stato controlla i culti, obbligando i suoi ministri a prestare giuramento di obbedienza alle leggi della Repubblica. Sono manifestazioni di sottomissione della chiesa di fronte allo stato, la chiesa è parte dello stato e non il contrario⁷.

Si conclude il periodo rivoluzionario con la redazione termidoriana che per la prima volta impone la separazione tra Chiesa e Stato (legge del 1795). La religione viene relegata alla sfera privata, e rimangono confiscati gli edifici religiosi e il clero non viene più retribuito⁸.

1.2. Il concordato

Questa seconda tappa significativa nel percorso della laicità in Francia si svolge nel corso della IIIa Repubblica dove la laicità verrà definita meglio e si radicherà nel diritto e nel pensiero comune. Nel 1799 Napoleone Bonaparte, in seguito ad un colpo di stato che gli garantisce il potere, instaura un Concordato. Una delle prime azioni politiche che intraprende

⁴ G. GENGEMBRE, *Sur les origines révolutionnaires de la laïcité*, in *Romantisme* n°162, 2013.

⁵ V. PETIT, *Église et Nation : La question liturgique en France au XIXe siècle*. Nouvelle édition, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010.

⁶ A. MATHIEZ, *Robespierre et le culte de l'être suprême*, in *Annales révolutionnaires*, 1910, p.209-239.

⁷ G. GENGEMBRE, cit., p. 5

⁸ Annie JOURAN, *La Révolution Française*, 2012.

è quella di instaurare un nuovo rapporto con la Chiesa, un accordo con il Papa in carica, Pio VII. Bonaparte è cosciente che non potrà consolidare il suo potere politico senza l'appoggio della Chiesa. La religione, a suo avviso, non deve più essere assoggettata alla monarchia e la vede come un elemento che riesce a tenere unita la società, aspetto che vuole sfruttare in suo favore⁹.

Le negoziazioni per il Concordato si aprono a Parigi nel 1800. Saranno lunghe e conflittuali. Alcuni punti del disaccordo sono interessanti da riportare per mostrare il ruolo significativo che gioca Bonaparte sulla questione della laicità. Il papa chiede che il cattolicesimo venga riconosciuto come religione di stato ma Bonaparte si oppone.

Rileveremo qui i punti più significativi alla nostra causa. Prima di tutto, l'articolo 1 è il frutto di diversi mesi di disaccordo sul libero esercizio della religione cattolica che Napoleone vuole regolamentare tramite "*le règlement de police*" per garantire la quiete pubblica. In seguito, tramite l'articolo 3 il papa si vede costretto a chiedere a tutti i vescovi francesi di lasciare il loro incarico, e coloro che si rifiutarono furono costretti ad andarsene. Questo evento è senza precedenti nella storia della Chiesa cattolica, perché i sessanta titolari dei nuovi seggi furono scelti dal primo console quindi, una figura politica. A partire da questo momento i nuovi vescovi dovranno prestare giuramento a quest'ultimo e alla Repubblica¹⁰. In fine L'articolo 8 chiede di pronunciare in tutte le chiese cattoliche di Francia, la preghiera per la Repubblica; "*Domine, salvam fac Republicam. Domine, salvos fac Consules*"¹¹.

L'accordo si concluderà sul consenso di questi ultimi due punti. Nel 1802 di fronte ai membri del corpo legislativo, Bonaparte enuncerà la sua volontà di sottoporre la Chiesa al controllo totale dello Stato¹².

⁹ R. MINNERATH, *Le concordat de Bonaparte et son actualité*, in *Napoleonica. La revue* n°23, 2015.

¹⁰ R. MINNERATH, cit., p.6

¹¹ X. MARECHAUX, *Réorganiser l'Église après la Révolution : les évêques d'Ancien Régime et le Concordat de 1801*, in *Napoleonica. La Revue*, 2019, 33, 67-98.

¹² R. MINNERATH, cit., p.6

1.3.Dalla legge del 1905 ai giorni nostri

La seguente legge che andremo ad analizzare è quella del 1905, che rappresenta l'ultima tappa decisiva sul compimento della laicità dello Stato, diventandone uno dei principali riferimenti. Questa legge è il frutto di un lungo cambiamento di opinioni nella società, che si era espresso per la prima volta durante il periodo rivoluzionario come abbiamo avuto modo di vedere. La legge sulla separazione tra Stato e Chiesa nasce nella terza repubblica, iscrivendosi così nella logica del processo per una laicizzazione completa dello stato nel quale potremmo vederci la definizione francese di laicità.

L'art. 1 riporta:

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

In questo caso per libero esercizio dei culti si intende la manifestazione della propria fede, è un termine giuridico consacrato poiché prima della legge del 1905 nel codice penale, era presente un articolo che impediva l'esercizio di qualsiasi tipo di pressione su una persona per costringerla o impedirle di praticare il proprio culto¹³.

Con la redazione della legge del 1905 la Corte di Cassazione decide quindi di elaborare una definizione a partire della giurisprudenza su questo articolo, stabilendo che la libertà di coscienza è la facoltà di accettare o di rifiutare intimamente la libertà di esercitare un culto. Pertanto la manifestazione esterna della propria fede non è solamente andare in chiesa o in moschea ma, è anche il fatto di portare una croce, il velo o la kippa, quindi l'esibizione di simboli che palesano l'appartenenza ad una fede religiosa¹⁴. L'articolo 1 enuncia quindi in che la laicità è la libertà di credere o di non credere senza nessuna pressione esterna.

¹³ J. LALOUETTE, La loi du 9 décembre 1905 : quelques considérations sur les principes et leur élaboration, « Ce Georges Clemenceau à Jacques Chirac : l'état et la pratique de la loi de séparation, 2008.

¹⁴ C. LANGLOIS, *La laïcité française et la loi de 1905 : illusions et réalités*, in *La laïcité en question : religion, état et sociétés en France et en Allemagne du 18^e siècle à nos jours*, 2008.

Il secondo articolo è quello più noto perché è il titolo della legge stessa. Lo Stato deve diventare neutrale perché finora erano possibili le discriminazioni di fronte alla legge per questioni religiose, la legge serve da garante per la neutralità di Stato¹⁵.

A questo punto si delimitano quattro spazi, il primo è quello dello Stato neutro, il secondo sono i luoghi di culto, il terzo lo spazio privato quindi il domicilio, infine lo spazio pubblico. Quest'ultimo scatena conflitti, poiché non tutti hanno la stessa visione su come gestire lo spazio pubblico, per Patrick Weil ad esempio entra in gioco la fraternità, la necessità di un confronto fra tutti i cittadini per arrivare a dei comuni accordi¹⁶. Uno di questi spazi pubblici è la scuola, che viene strutturata in ogni paese in modo diverso. Andremo a vedere quindi come essa viene strutturata nell'ordinamento francese, nei confronti della laicità¹⁷.

2. La scuola pubblica

Bernard Toulemonde, specialista sulla questione del sistema educativo francese, ricorda che la scuola pubblica francese si fonda su tre principi: la gratuità, l'obbligo scolastico e la laicità, vengono elaborati in tre momenti storici ben distinti, da cui nascono tre leggi che si iscrivono nella fortificazione dei diritti dello stato e nell'anticlericalismo.

Nel 1881 nasce la legge Jules Ferry, egli era un repubblicano molto noto che ha ricoperto l'incarico di ministro dell'istruzione pubblica nella fine dell'800, permettendogli di partecipare al consolidamento dei valori di una Francia repubblicana, specificatamente con la legge che concerne la scuola pubblica. Il 16 giugno del 1881 viene promulgata la « *loi établissant la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques* ». Questo testo è l'affermarsi di un'ideologia presente già da molti anni con legge di Guizot che prevedeva l'esonero delle tasse scolastiche per gli alunni con un basso reddito, la legge Jules Ferry rende le scuole elementari gratuite per tutti i cittadini¹⁸.

¹⁵ A. Bidar, G. DELFAU, *Vivre et faire vivre la laïcité*, in *Éditions Universitaires d'Avignon*, 2015.

¹⁶ P. Weil, *Politiques de la laïcité au XX^e siècle*, in *Presse universitaire de France*, 2007.

¹⁷ C. BENELBAZ, *Le culturel et le culturel au regard de la loi de 1905*.

¹⁸ B. TOULEMONDE, *La laïcité et le droit. La laïcité de l'enseignement*, in *Administration e education*, vol. 151, no.3, 2016.

Il 28 marzo 1882, la legge « *sur l'organisation de l'enseignement primaire* » stabilisce la scuola obbligatoria. L'articolo 4, proclama l'istruzione elementare obbligatoria per i bambini dei due sessi e di qualsiasi origine essi siano. Viene inoltre data la possibilità di seguire le lezioni a casa e viene garantita l'istruzione agli alunni sordo-muti e ciechi.

Questo passaggio non riguarda in modo mirato la questione della laicità, ma è importante parlarne perché sono tutti eventi legati ad un'ideologia completa che in un primo tempo garantisce un'istruzione a tutti gli individui, per poi arrivare ad un'istruzione repubblicana, e quindi senza intromissione della Chiesa. L'articolo 2 infatti precisa che saranno lasciate libere le domeniche per permettere ai genitori se lo desiderano, di dare un'educazione religiosa ai propri figli. Perché come indicato nell'articolo 1, non viene previsto l'insegnamento religioso tra le materie d'insegnamento. Queste due riforme hanno come effetto di implementare il fenomeno di scolarizzazione di massa, includendo però questa volta le ragazze e i bambini delle campagne, che sono ora costretti ad andare a scuola mentre prima dovevano aiutare i genitori nelle faccende domestiche o a lavorare nei campi, lasciandoli così esclusi dall'insegnamento¹⁹.

La secolarizzazione dell'insegnamento si traduce in tre piani sulla scuola elementare. In un primo tempo la laicizzazione dei programmi scolastici, che sostituisce l'istruzione morale e civica, a quella morale e religiosa. La moralità rimane dunque un fatto centrale ma si sposta dal religioso al civico. In secondo luogo, è necessaria la laicizzazione dei luoghi pubblici e viene soppresso ogni simbolo religioso, in particolar modo il crocifisso. Insieme a questi viene proibito l'insegnamento religioso²⁰.

Infine, se vengono laicizzati i programmi e i luoghi pubblici, deve esserlo anche il personale. Con la legge Gobelet del 1886 - ancora in vigore su questo aspetto - viene indicato che l'insegnamento nelle scuole pubbliche può essere gestito solo da un personale laico, impedendo così ai preti e ai religiosi di insegnare. Essendo però la maggioranza a quell'epoca è stato lungo trovare dei sostituti per tutti, e molti insegnanti religiosi sono rimasti in carica

¹⁹ P. BAQUIAST, *La troisième République*, L'Harmattan, 2002.

²⁰ Y. VERNEUIL, *L'école et la laïcité, de l'Ancien Régime à nos jours : enjeux du passé, enjeux dépassés ?*, Tréma [En ligne], 37 | 2012.

fino alla pensione, permettendo così la formazione laica dei futuri insegnanti. Su questo argomento Jules Ferry raccomanda agli insegnanti di astenersi dall'esprimere opinioni o giudizi sulla religione, in modo da non offendere la sensibilità dei genitori. Così fu eliminato ogni argomento riguardante la religione, e furono tolti tutti i riferimenti alla Chiesa e agli edifici religiosi, andando fino a modificare alcuni romanzi studiati in classe,²¹.

Nel corso degli anni però il tema della laicità si è per così dire ammorbidito, permettendo dibattiti e riflessioni facendo così riemergere progressivamente la dimensione religiosa nelle materie scolastiche tali la filosofia, la storia, l'arte e l'educazione sessuale. Viene tuttavia ricordato ai docenti di affrontare l'argomento religioso con molta delicatezza e neutralità scientifica. Il personale scolastico, in quanto rappresentante dello stato non può che essere totalmente laico, indipendentemente dalle sue origini o dalle intime convinzioni²². Questo non va contro la libertà di coscienza perché le credenze religiose riguardano esclusivamente la sfera privata, spazio dove possono essere espresse in tutta libertà. Ma nei luoghi pubblici gestiti dallo Stato il personale pubblico deve incarnare i valori repubblicani. L'agente di stato non può far dubitare della neutralità del servizio e la responsabilità con il quale la esercita. Inoltre non viene chiesto loro di essere neutrali solo sulle questioni religiose, ma anche su quelle politiche e filosofiche²³. Appunto perché la scuola viene considerata come un terreno neutro, dove ogni alunno deve sviluppare un pensiero critico personale, e non deve essere influenzato dall'autorità statale.

Per gli alunni invece la questione è diversa. Anche sulla loro libertà di espressione ci sono stati numerosi dibattiti nel corso della storia. Negli anni 30' del 900 ad esempio, come per il personale, non era permesso loro di esprimere nessuna opinione religiosa o politica. La situazione cambia nel 1968 dove gli viene concessa la possibilità di unirsi per dibattere sui temi sociali e civici. Nello stesso periodo grazie alla legge Edgard Faure viene concesso agli studenti universitari di esprimersi liberamente sulle proprie convinzioni politiche. Nel 1989

²¹ Bernard TOULEMONDE, *La laïcité et le droit. La laïcité de l'enseignement*, Administrations et éducation, 2016.

²² Yves VERNEUIL, *L'école et la laïcité, de l'Ancien Régime à nos jours : enjeux du passé, enjeux dépassé ?*, *Laïcité, éducation, diversité*, 2012, pp. 130-143.

²³ Bernard TOULEMONDE, cit., p. 10

la legge di orientamento dice che « *Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression* »²⁴. Ma in che misura quindi gli alunni hanno la libertà di espressione? Questo argomento è stato soggetto a numerose riflessioni.

È proprio in questo contesto che sorge la questione sui segni religiosi indossati a scuola, dopo che due giovani ragazze si sono presentate con il velo islamico nella loro scuola media nel 1989. Fu così che il ministero dell'educazione nazionale insieme al consiglio di stato, giudicarono che questo atto non era compatibile con i principi di laicità²⁵. In relazione alla libertà individuale non può essere legale vietare l'uso del velo nel regolamento interno, d'altro canto il preside della scuola può negare questo diritto se destabilizza l'ordine pubblico. Questo fatto rese noto a tutti la zona grigia presente nel diritto su questo aspetto. Venne introdotta nel 2004 il 15 marzo, una legge che proibisce l'uso di segni o indumenti tramite il quale l'alunno manifesta in maniera "*ostentatoire*" la propria appartenenza religiosa.

« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »

Come indicato dall'articolo, possono essere adoperate delle sanzioni qualora non venisse considerato esaustivo il dialogo con l'alunno e la famiglia. La questione del velo aveva già creato polemica nell'anno 2000 a causa di una bidella che lo indossava. È stato concordato che pur non essendo un'insegnante non aveva il diritto di indossarlo poiché apparteneva agli

²⁴ art. 10 ; art. L. 511-2 du code de l'éducation

²⁵ Bernard TOULEMONDE, cit., p. 10

agenti del servizio pubblico²⁶. A questo punto la legge è limpida, sia il personale scolastico che gli alunni devono mantenere una neutralità nei confronti delle proprie credenze, e ciò anche attraverso segni e abiti che hanno un significato religioso²⁷.

L'ultimo aspetto che è necessario affrontare sul piano delle controversie attuali è quella del calendario. Siccome esso combacia con le feste religiose cristiane è stato chiesto se fosse possibile giustificare o no le assenze durante i giorni di feste importanti di altre religioni. A questo proposito già nel 1995 si era espresso il consiglio di stato dicendo che l'obbligo di assiduità non entrava in dissonanza con l'autorizzare certe assenze, a meno che esse non fossero ricorrenti, per esempio se gli alunni ebrei non si presentassero in classe ogni sabato mattina²⁸.

²⁶ Les principes fondamentaux du service public de l'éducation, Ministère de l'éducation nationale, et de l'enseignement supérieur et de la recherche, febbraio 2017.

²⁷ Jean-Paul, THOMAS, *Faut-il renouveler la laïcité ?*, Connexions, vol. n° 83, no. 1, 2005, pp. 13-32.

²⁸ Bernanrd TOULEMONDE, cit., p.10

3. Ordinamento Italiano

Dopo avere brevemente analizzato l'ordinamento francese relativamente alla questione della laicità e in particolar modo nelle scuole pubbliche, ci concentreremo adesso sulla questione italiana. Andremo a percorrere le tappe principali che andranno a permettere di definire l'Italia uno Stato laico.

3.1. I primi passi del Regno d'Italia

Il caso italiano presenta differenze sostanziali rispetto a quello francese. Molti studiosi fanno partire la riflessione sulla laicità in Italia dalla proclamazione della costituzione nel 1947, opponendosi quindi al contesto francese dove si inizia a parlare della laicità già nel periodo Rivoluzionario. Come mai quindi in questo caso viene subito citata la costituzione? L'Italia, a differenza della Francia è un paese molto più recente e che si affianca subito ad un testo costituzionale, ovvero lo statuto Albertino. Ricordiamo che come nella prima parte qui l'intento è di rintracciare a grandi linee il percorso dell'idea di laicità nell'ordinamento italiano senza andare ad analizzare fenomeni storico politici.

Nel 1848 viene scritto lo statuto Albertino, legge fondamentale del Regno d'Italia. Dal primo articolo è presente il rapporto che lo stato intrattiene con la religione cattolica dichiarando che;

Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi²⁹.

²⁹ Statuto del regno di Sardegna, emanato da Carlo Alberto di Savoia il 4 Marzo 1848.

Questo testo riconosce la religione cattolica come religione di Stato e lo rimarrà fino al 1948, la Chiesa intrattiene dunque un legame fortissimo con il regime politico³⁰. Il fatto che il cattolicesimo sia dichiarato religione di Stato non si oppone al fatto che venga garantita la tolleranza nei confronti degli altri culti, ciò significa che un cittadino non può essere discriminato di fronte alla legge per la propria appartenenza religiosa. Su questo aspetto possiamo affiancare la legge del 19 giugno 1848 che stabilisce, cito, «la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari» ancorando quindi maggiormente il principio di uguaglianza dei cittadini quale che sia il loro statuto confessionale³¹.

Il luogo emblematico per rappresentare il rapporto Stato Chiesa in Italia è Roma, che rappresenta sia la sede del potere temporale - che dal 1871 vi ha stabilito la capitale del Regno d'Italia - e quella del pontefice. Per regolare i rapporti tra le due sfere viene approvata la legge delle guarentigie³², che garantisce l'assoluta indipendenza reciproca tra il Regno e il Papato. Papa Pio IX tuttavia si rifiutò di approvare questa legge ritenuta da inaccettabile, mostrando quanto i rapporti che intercorrevano tra la Chiesa e il Regno fossero difficili. Come risposta il governo instaurò delle misure speciali, non contento del rifiuto dell'accordo da parte del Papa, come l'abolizione dell'insegnamento della teologia in tutte le università pubbliche. Nel 1874 il pontefice chiamò tutti i credenti a non partecipare alla vita politica del paese³³.

Tuttavia, nel corso degli anni nello stato liberale viene effettuata una laicizzazione di certe funzioni prima gestite dalla Chiesa come, ad esempio, il matrimonio civile che viene introdotto a partire dal 1865. Questo processo verrà anche applicato all'istruzione che fino al 1859 era interamente gestita dalle autorità ecclesiastiche e che con la legge Casati viene affidata allo stato seppur mantenendo il carattere obbligatorio dell'insegnamento della religione cattolica³⁴.

³⁰ Marino BON VALSASSINA, *Sulla religione dello stato*, Il foro Italiano, Vol. 8, No. 1, 1959.

³¹ A. NARDINI, I. T. MUCCIONI, *L'esercizio della libertà religiosa in Italia, Presidenza del consiglio dei ministri*, Ufficio del segretario generale, 2013.

³² LI 13 maggio del 1871, il governo italiano guidato da Giovanni Lanza emanò la legge n. 214 detta "delle guarentigie".

³³ A. MAGILIULO, L. ORABONA, U. PARENTE, *Cattolicesimo e identità nazionale in Italia, Istituto di studi politici "S. Pio V"* – Roma, 2011.

³⁴ M. MADONNA, *Breve storia della libertà religiosa in Italia. Aspetti giuridici e problemi pratici*, Treccani 2011.

Intanto in Italia continua la riflessione sulla molteplicità delle confessioni religiose. Viene emanato il codice Zanardelli del 1889 che sarà il primo e più significativo tentativo di elaborare un diritto comune applicabile all'insieme delle confessioni religiose, il cui scopo è quello di ritirare i privilegi alla religione cattolica e di prevedere una tutela paritaria alle confessioni religiose appoggiandosi al principio di delitti contro la libertà. Nel periodo liberale, quindi, è garantita la libertà religiosa ma solo nella sfera privata, poiché nella sfera pubblica non è considerata libera "ogni forma di propaganda religiosa"³⁵. Ciò che possiamo rilevare a questo punto è che l'ordinamento italiano opera un processo di allontanamento della religione nella sfera politica, e si concentra molto sulla libertà religiosa e sull'uguaglianza delle confessioni³⁶.

3.2. Il regime fascista

Nel periodo fascista i principi costituzionali vengono messi da parte, le forme di libertà pubblica non sono garantite, e si rivelerà un periodo doloroso per la libertà religiosa, concretizzandosi nei patti lateranensi del 1929. Questi ultimi rappresentano l'accordo tra lo stato italiano e la Santa Sede, saranno firmati da Benito Mussolini e il segretario di Stato il cardinale Pietro Gasparri. Questi patti si compongono di un trattato e del concordato nel quale l'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede, dando così vita allo stato di Città del Vaticano. Verrà inoltre riaffermato l'articolo 1 dello statuto Albertino che dichiara la religione cattolica religione di stato. In questi accordi è presente anche una convenzione finanziaria e l'Italia versa molti soldi pubblici alla Chiesa. Insieme a questa somma di denaro sono concessi al clero una serie di privilegi come l'esonero dalla leva militare obbligatoria e il prestare giuramento al re. Per il regime fascista questi accordi sono un grande successo perché rappresentano una legittimazione del potere di Mussolini, codesto assunto indica che la

³⁵ J. C. Marie VIGEUR, *Religione e politica nella propaganda pontificia (Italia comunale, prima metà del XIII secolo)*, Roma, 1994.

³⁶ M. MADONNA, cit., p. 14

Chiesa cattolica ha ancora un'influenza importante sul territorio e viene utilizzata da Mussolini per occupare gli spazi della vita politica sociale italiana³⁷.

Nella legge del 24 giugno 1929³⁸ non vengono lasciati da parte gli altri culti, dall'articolo 1 deriva che sono ammessi culti diversi dalla religione cattolica. Non solo viene ammesso il libero esercizio della propria fede nello spazio pubblico, ma l'articolo 6 offre la possibilità ai genitori di non far seguire ai figli l'insegnamento della religione cattolica. L'articolo 7 delinea la possibilità di celebrare il matrimonio davanti ai ministri dei culti ammessi. Di fronte a queste norme la Chiesa cattolica esprime il suo dissenso. Ma la legge del 1929 garantisce anche al governo, con l'articolo 14, la facoltà di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti per i cattolici³⁹. Grazie al quale già nel '29 vengono stabilite diverse limitazioni alla libertà religiosa, e le confessioni non cattoliche si vedono imporre molti controlli e autorizzazioni per l'attività degli enti. Per Michele Madonna dal 1932 si instaura un vero e proprio controllo poliziesco nei confronti degli acattolici. Questo periodo storico è caratterizzato da contraddizioni: da un lato vengono poste limitazione alle libertà religiose, d'altro canto vengono malgrado tutto fatte alcune concessioni, che andranno a diminuendo nell'ultimo periodo del regime⁴⁰.

3.3. La costituzione Repubblicana

Il 2 giugno 1946 sancisce la nascita della Repubblica italiana, viene così eletta l'Assemblea costituente che genera la carta costituzionale. Riguardo alla questione della laicità la costituzione italiana si oppone a quella francese in quanto non viene in nessun momento esplicitato questo concetto. Ma intanto la religione cattolica cessa di essere religione di Stato e gli articoli 2, 3, 7, 8, 19, 20 mostrano che è presente in Italia una libertà

³⁷ G. LENTINI, *Pio XI, l'Italia e Mussolini*, Edizione Città nuova, 2008.

³⁸ Legge 24 giugno 1929, n.1159.

³⁹ I. PAVAN, *"diritti di libertà" e politiche religiose. Sguardi ebraici durante il fascismo (1922-1930)*, Annali della scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, 2013.

⁴⁰ M. MADONNA, cit., p. 14

religiosa, e una separazione tra stato e chiesa⁴¹. Andiamo dunque a dedicare un tempo di riflessione su ognuno di loro.

Con l'articolo 2, La costituzione riconosce l'insieme dei diritti Umani, inviolabili, al quale garantisce protezione. In contro parte il cittadino deve adempiere ai suoi rispettivi doveri, poiché è ciò che unisce gli italiani appartenenti alla stessa Repubblica. Questa è intesa come un insieme di persone che vivono sullo stesso territorio, e condividono un patrimonio comune di storia, cultura e valori. Questo aspetto della condivisione dei valori è da tenere presente per il seguito della nostra riflessione, poiché verrà utilizzato come argomento per il mantenimento dei crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche⁴².

L'articolo 3, sancisce il principio di eguaglianza dinnanzi alla legge, del quale la Repubblica si fa garante, esplicitando anche che la religione non può essere origine di discriminazione.

Con l'articolo 7 lo stato riconosce la Chiesa cattolica indipendente e sovrana nell'ambito della spiritualità. Se essa è indipendente lo stato non può intromettersi nella sua organizzazione, l'interpretazione del vangelo, o nello scegliere i sacerdoti. D'altro canto, la Chiesa non può intromettersi nelle questioni dello stato. Ogni istituzione ha dei ruoli ben distinti e separati. Da questa norma viene tratto il principio di laicità: lo stato non si occupa di questioni religiosi ma non può neanche rimanere indifferente, in quanto garante di tutte le pari libertà.

In primo tempo l'articolo 8 intende che i cittadini possono professare qualunque religione, sia nella sfera privata che pubblica. Di radunarsi in strutture organizzative e autonome. Tutto ciò nel rispetto dei diritti fondamentali. La legge deve inoltre garantire gli stessi diritti e gli stessi comportamenti per ogni chiesa, senza privilegiarne una in particolare⁴³.

L'Articolo 19 riprende in maniera più esplicita ciò che è già stato enunciato dall'articolo 8. Garantendo la libertà religiosa, in qualsiasi forma, pur rispettando "il buon costume". Questo

⁴¹ A. BARBERA, C. FAUSARO, *Corso di diritto costituzionale*, il Mulino, 2020.

⁴² S. LARICCIA, *Principio di laicità dello Stato*, Diritto Online 2014
([https://www.treccani.it/enciclopedia/principio-di-laicita-dello-stato_\(Diritto-on-line\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/principio-di-laicita-dello-stato_(Diritto-on-line))).

⁴³ E. ROMAGNOLI, *La peculiare laicità dello stato italiano*, iusinitinere.it/la-peculiare-laicita-dello-stato-italiano-42318

introduce un limite all'esercizio della libertà, seppure tenue dato che è un termine ambivalente. È mutevole con il tempo ed interpretabile.

Infine, l'articolo 20 potrebbe essere visto come un potenziamento dell'articolo precedente sulla libertà di culto. Enuncia il principio di non discriminazione, la legge non può giustificare un trattamento diverso per ecclesiastici⁴⁴.

Come già illustrato precedentemente, questo testo giuridico non parla esplicitamente di laicità, questa parola non appare mai. Tutta via l'insieme degli articoli analizzati dimostra che lo Stato italiano garantisce un'eguale tutela di tutte le religioni, difendendo la libertà individuale di esercitare il proprio culto. Inoltre, l'articolo 7 riporta la separazione tra Stato e Chiesa. Ma quindi possiamo dire che lo Stato italiano sia completamente laico come lo intendiamo in Francia? Se da un lato possiamo dire che sia l'Italia che la Francia si basano sugli stessi principi, ovvero la separazione tra Stato e Chiesa e la libertà di culto, non possiamo tuttavia dire che i due paesi intendano la laicità allo stesso modo. La Francia ha la volontà di eludere la religione da ogni decisione dello Stato e di offrire degli spazi completamente neutrali. L'Italia d'altro canto ha un percorso molto più travagliato per ciò che concerne il rapporto tra Stato - Chiesa. La loro separazione è meno netta, e persistono ancora delle influenze della religione cattolica sull'ordinamento italiano, come lo vedremo per il caso nella scuola pubblica.

⁴⁴ S. SICARDI, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, "Costituzione e ordinamento giuridico", in occasione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Foggia, 24-25 novembre 2006

4. Leggi specifiche sulla laicità nella scuola pubblica

4.1. Nascita della scuola in Italia

La scuola italiana nasce prima dello Stato italiano, si comincia a parlarne nel 1859 nel Regno di Sardegna, viene concettualmente strutturata prima nel Nord d'Italia espandendosi poi in tutto il Regno durante l'unificazione nazionale. Questo periodo è riconducibile alla legge Casati, per la quale l'Italia si vede per la prima volta imporre l'obbligo scolastico. Questo in un primo tempo si applica solo al primo grado - scuola elementare - ed è prevista la gratuità dell'insegnamento religioso. La gestione della scuola era lasciata ai comuni, ma non tutti avevano la possibilità di sovvenzionarla traducendosi nella mancanza di insegnanti. È così che le disuguaglianze sociali vennero accentuate, poiché i figli di famiglia benestante potevano fare appello ad insegnanti privati a domicilio, mentre le famiglie più povere i non potevano mandare i figli a scuola perché dovevano rimanere a casa a lavorare⁴⁵. I fini dell'istruzione obbligatoria pubblica per Casati erano l'unificazione del sistema scolastico statale. Finora l'istruzione era gestita unicamente dal clero, ciò gli dava un notevole potere d'influenza, facendo gestire le scuole pubbliche dai comuni, lo stato tolse l'egemonia del clero su questo dominio. L'altro obiettivo era quello di creare una nuova cultura comune, che promuovesse i valori di un'Italia unita. Inoltre, c'era la volontà di creare una classe media che avrebbe avuto i valori dello Stato unitario. Il Regno d'Italia doveva creare una popolazione in grado di garantire questa unità, offrendo quindi una nuova cultura condivisa attraverso l'insegnamento scolastico⁴⁶.

Per quanto riguarda il rapporto con la religione, seppure la scuola pubblica si fosse mossa verso una secolarizzazione, non riuscì a togliere Dio dalle coscienze. Come presente nell'articolo 315 della stessa legge Casati: "l'istruzione del grado inferiore comprende:

⁴⁵ M.COSSETTO, Per una storia della scuola italiana : 1861-1993, Padagogisches Institut Bolzen und Padagogische Institut Tirol *Auf den Spuren Schulgeschichte* 1986.

⁴⁶ M. COSSETTO, cit., p. 18

l'insegnamento religioso" per le scuole elementari mentre per quelle secondarie era previsto un direttore spirituale. La situazione nelle università però differisce, la legge del 1859 prevede una sanzione per i docenti che manifestano la loro morale cattolica⁴⁷. Relativamente alla questione della struttura scolastica sono previsti crocefissi, la all'ora dovette cedere alle pressioni della Chiesa ancora molto influente sulla popolazione.

L'altra legge da citare inevitabilmente è quella del 23 giugno 1877, che volendo laicizzare l'istruzione abolisce il direttore spirituale dei licei. Essa è seguita dalla legge dello stesso anno il 15 luglio che non citando più la religione cattolica come insegnamento nel primo ciclo. Detto ciò, non è corretto pensare che non venisse più insegnata la religione, opponendosi così alla legge Jules Ferry, l'omissione nella legge Coppino non è una proibizione, semplicemente non è più un obbligo. Questo momento può essere visto come un tentativo di laicizzazione nei testi di legge.

Va segnalato che l'aumento dell'alfabetizzazione non è dovuto esclusivamente ad una volontà del governo. Bisogna riconoscere alla Chiesa che nel '800 è stata capace di capire gli interessi nazionali che l'insegnamento rappresentava, affiancandosi alle nuove esigenze sociali. Era ancora molto forte l'influenza religiosa dato che la maggior parte degli alunni erano di famiglie cattoliche, come quasi la totalità degli insegnanti, nelle scuole secondarie vi erano molti sacerdoti. Ci fu però un notevole impulso all'inserzione dei ragazzi svantaggiati, diffondendo gli strumenti per l'alfabetizzazione, e il rispetto delle leggi sull'obbligo di scolarizzazione⁴⁸.

4.2. Il periodo fascista

Agli inizi del Novecento con l'avvento dei socialisti si delineò la volontà di limitare più fermamente l'influenza della Chiesa sull'insegnamento, conformandosi quindi al processo di secolarizzazione. Ma le iniziative intraprese furono bloccate dal presidente del consiglio Giovanni Gentile che vedeva una frattura troppo importante con la Chiesa, ciò non impedì

⁴⁷ L. PAZZAGLIA, *I cattolici e la scuola pubblica tra conflitti e partecipazione*, in Cristiani d'Italia, 2011.

⁴⁸ C. SALMINI, *L'istruzione pubblica tra primo Ottocento e primo Novecento: le scuole elementari*, Treccani, 2002.

l'evoluzione delle leggi riguardanti le scuole pubbliche⁴⁹. Nel 1904 l'obbligo scolastico si estese fino ai dodici anni, e dal 1911 le scuole comunali passarono allo stato anche se i comuni dovettero continuare a finanziarle. Queste innovazioni costrinsero i cattolici a partecipare più attivamente alla vita politica se non volevano vedersi del tutto esclusi dalla questione. Il fenomeno è particolarmente evidente nel 1919 con la creazione del partito popolare, il quale dedicò nel proprio programma una parte sull'insegnamento, lodando la "lotta all'analfabetismo", e la "libertà d'insegnamento"⁵⁰. In quel periodo era forte la volontà di istruire le classi popolari per fornire più lavoratori attraverso scuole professionali, e spingendo ogni classe sociale a frequentare la scuola.

Ma con l'avvento del fascismo, l'istruzione prese un'altra direzione. Nel 1923 venne promulgata la riforma dell'istruzione da Giovanni Gentile, che fondò l'educazione su principi elitari e selettivi, con ad esempio l'introduzione dell'esame di stato. Questo fu l'orientamento mantenuto durante tutto il periodo fascista. Per quanto riguarda l'aspetto religioso, la riforma prevede che debba essere al centro dell'insegnamento al primo livello, ovvero alle elementari, poi sostituita dalla filosofia nelle scuole medie superiori⁵¹. In oltre il concordato mise al vertice dell'insegnamento la morale cattolica a ogni grado di studi, ridando un'influenza notevole alla Chiesa.

4.3.Nella Repubblica

Dopo il periodo fascista chi si occupò delle questioni scolastiche fu l'Assemblea costituente nella redazione della nuova costituzione. L'articolo 33 riporta il regolamento dell'insegnamento, rinforzando il principio di libertà. L'articolo 34 invece tratta della questione dell'equità, dell'obbligatorietà e la gratuità della scuola pubblica italiana.

⁴⁹ G. RICUPERATI, (1975). La scuola italiana durante il fascismo. *Rivista Di Storia Contemporanea*, 4, 1975.

⁵⁰ L. PAZZAGLIA, *Scuola e società nell'italia unita*, Brescia, 2014.

⁵¹ G. TOGNON, *La riforma Gentile*, Croce e Gentile 2016.

Dando così le basi della scuola pubblica, si sono poi susseguite numerose riforme e decreti. Qui citeremo solo quelli che si riferiscono alla questione del rapporto con la Chiesa, che anche negli anni Sessanta essa ha partecipato al miglioramento dell'insegnamento.

Nel corso degli anni Settanta il dibattito si concentrò piuttosto sulla questione dell'insegnamento della religione cattolica. Si conclusero le trattative tra Stato e Chiesa sull'argomento nel 1984, arrivando a due innovazioni; non sarebbero più state fatte distinzioni tra le scuole cattoliche e quelle pubbliche, e in relazione alla costituzione cattolica vennero garantite le scuole cattoliche in nome della libertà della scuola⁵².

Data la laicizzazione dello Stato, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche diventa facoltativo, rivolgendosi solo a chi avesse voluto perseguire questo orientamento. L'intento della Corte costituzionale era quello di promuovere la libertà religiosa, senza limitare la sua espressione, nell'idea di una pluralità confessionale.

5. Ordinamento Europeo

Nello studio della laicità nell'ordinamento italiano e in quello francese non è possibile escludere la questione dell'unione europea. Fanno entrambi parte di questa comunità e ne condividono un patrimonio comune, quello dei diritti umani. L'Unione raggruppa 27 paesi, e con l'unico studio di due aree è possibile vedere che ogni paese ha una storia unica. Questi numerosi contrasti sono evidenti sia nel loro diritto interno che nella loro organizzazione sociale. La loro coesistenza non è impossibile, poiché, seppure rimanendo strutture completamente diverse come quella separatista o quella concordataria, insieme evolvono in un'ideologia comune, quella della libertà religiosa che viene garantita in ogni paese⁵³.

Proprio queste differenze rendono impossibile l'introduzione di un modello di laicità unico per tutti gli Stati membri. È il motivo per il quale la parola laicità non viene mai esplicitata e non è presente in nessuno dei trattati istituiti-diritto primario. Lasciando così intuire che non

⁵² S. SICARDI, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Diritto pubblico* Fascicolo 2, 2007.

⁵³ B. RONDAZZO, *Le laicità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2008.

vi è nessun tipo di posizionamento dell'Unione di fronte alla religione. Questo sottintende che prevalgono le legislazioni nazionali, con l'unica condizione del rispetto dei diritti umani che vengono tutelati al livello europeo⁵⁴.

E' inevitabile citare la convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) firmata nel 1950, volta a tutelare le libertà fondamentali. Seppure non in maniera esplicita vediamo attraverso di essa che la laicità viene considerata un principio fondamentale della democrazia visto dal punto di vista della corte europea. Ciò che lo determina è un insieme di articoli complementari, che insieme portano al principio di laicità. L'articolo 9 che "garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione"; l'art. 14, affronta il tema della discriminazione in fatto religioso; l'art 10 sulla libertà di espressione; l'art 11 concede la libertà di riunione e associazione anche a fini religiosi.

Se ci soffermiamo sull'articolo 9, viene garantita la libertà di religione purché non si opponga all'ordine pubblico;

Art. 9

La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Per di più, uno degli organi che ha voce in capitolo è la corte di giustizia, che riguarda la tutela dei diritti fondamentali. Il principio di libertà religiosa si trova anche nei trattati di Maastricht (1992) e di Amsterdam (1997), e successivamente della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea – Nizza nel 2000.

⁵⁴ C. MEOLI, *Libertà religiosa e laicità in Europa. Alcune riflessioni*, in *Europeanrights.eu*, 2008.

Il trattato di Maastricht stabilisce che: “l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri in quanto principi generali del diritto comunitario”⁵⁵.

Invece il trattato di Amsterdam pochi anni dopo introduce un nuovo paragrafo cito: “l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri in quanto principi generali del diritto comunitario”. La carta di Nizza si dà come obiettivo di intensificare la tutela dei diritti fondamentali, tra cui l’articolo 10 sulla libertà religiosa. Un testo che ha creato controversie è quello del trattato che propone di adottare una costituzione europea. Sebbene questo progetto sia poi stato abbandonato, è interessante citarlo perché ha portato a numerose riflessioni in merito alla questione della laicità. Era stato proposto di introdurre nel preambolo un riferimento alle radici cristiane dell’Europa⁵⁶. Molti studiosi lo hanno considerato una minaccia al principio di laicità. Ma questa riflessione viene oltrepassata dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona che opta per un riferimento al passato più neutrale: “eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa”.

Viene poi riformato il trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), introducendo così l’art. 17 – secondo cui “1. L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale. 2. L’Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. Riconoscendone l’identità e il contributo specifico, l’Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni”.

⁵⁵ Trattato sull’Unione Europea, Maastricht, 7 febbraio 1992.

⁵⁶ G. MARAZZITA, *Diritto pubblico italiano ed europeo*, in *Edizioni scientifiche italiane*, Napoli, 2012

Questo articolo afferma che l'UE non pregiudica, bensì rispetta ciò che ogni ordinamento interno riconosce come status alla Chiesa e alle associazioni religiose. Questo ha come scopo di rispettare le tradizioni giuridiche e culturali di ogni stato.

Da quanto emerge dall'analisi dei Trattati, vediamo che l'Unione ha una posizione neutrale per quanto riguarda il fenomeno religioso, non instaura una gerarchia tra di esse, e non nega il loro potere di coesione sull'insieme del territorio. Ciò non significa che non prende in considerazione le questioni sulla religione, ma anzi incita ad un dialogo aperto, nel pieno riconoscimento delle diversità con la prospettiva di perseguire obiettivi comuni (comma 3 dell'articolo 17 TFUE).

L'insieme di questi articoli può far sorgere diverse perplessità. Pier Giorgio Casalena, per esempio, solleva un fatto interessante, constata che al livello europeo vige un "modello di laicità pluralista e inclusiva"⁵⁷, che non si intromette nelle questioni religiose ma che allo stesso tempo ne rispetta ogni tipo di orientamento, mantenendo un dialogo rispettoso. L'autore pensa però che rispetto a quanto enunciato nell'articolo 17 TFUE, in cui si stabilisce che l'Unione non deve intervenire in materia di problematiche legate alla laicità nei vari paesi, la realtà è ben diversa⁵⁸. Infatti, negli ultimi anni l'Unione interviene sempre di più nelle questioni riguardanti la sfera religiosa, come quando di recente il giudice di Strasburgo è intervenuto per lo scioglimento di un'associazione che "voleva instaurare un regime islamico mondiale fondato sulla shai'a"⁵⁹ questo è stato ritenuto incompatibile con i principi fondamentali della democrazia.

Per quanto riguarda esplicitamente la questione delle scuole pubbliche, nell'articolo 2 presente nel protocollo n. 1 della convenzione europea di diritti dell'uomo⁶⁰, viene enunciato:

⁵⁷ P. G. CASALENA, *Il principio di laicità nell'ordinamento dell'Unione Europea*, in *Rivista di etica e scienze sociali*, 2015.

⁵⁸ P. G. CASALENA, cit., p. 24

⁵⁹ P.G. CASALENA, cit., p. 24

⁶⁰ Corte Europea dei diritti dell'uomo, Guida all'articolo 2 del protocollo n.1 alla convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Per Barbara Randazzo questo assunto è applicabile sia all'insegnamento della religione, che alla questione degli indumenti nelle scuole pubbliche⁶¹. Questo unico articolo mostra che l'unione europea non da molte indicazioni per quel che riguarda l'applicazione della laicità nello spazio della scuola pubblica.

⁶¹ Barbara RONDAZZO, cit., p. 22

II. Esperienze in Italia e in Francia

Dopo aver fatto il quadro di ciò che si intende per laicità, in particolar modo nell'ordinamento italiano e quello francese, abbiamo i presupposti per capire meglio le sfide odierne. Infatti negli ultimi tempi si sono poste alla laicità nuove problematiche per ragioni molto variegate. Per discernere al meglio bisogna partire dalla storia, e dal percorso giuridico che è stato fatto per arrivare alla sua espressione attuale. Vedremo in modo dettagliato queste nuove sfide che sono ben distinte nei due paesi. Il tentativo è quello di andare a problematizzare le sfide emergenti nel campo della laicità, e se l'Unione Europea mantiene effettivamente la neutralità che enuncia nei suoi trattati.

1. Il caso francese

1.1. Attacchi alla laicità

Per molto tempo in Francia la laicità è stata percepita come acquisita e quasi scontata sia dalla popolazione che dai vari governi. Ma negli ultimi venti anni è una tema che è riemerso considerevolmente nell'attualità francese sotto forma di "*atteintes à la laïcité*" precisamente nel contesto scolastico. Potremmo tradurre questo termine in "violazioni della laicità". Se ci atteniamo unicamente ai media queste violazioni sono molto frequenti e diffuse, in modo da mettere in pericolo i professori, gli alunni e tutti i principi Repubblicani. Vengono regolarmente citati numeri che sono interpretati come essendo altissimi e sottostimati perché in gran parte taciuti. Questo tema è molto mediatizzato anche perché viene utilizzato politicamente dall'estrema destra rendendolo un dibattito molto confutato e sovra rappresentato.

Prima di tutto va definito cosa si intende per violazioni della laicità. Queste "*atteintes*" sono atteggiamenti considerati "fatti preoccupanti" che mirano a ledere il principio di laicità per

come viene inteso in Francia⁶². Parliamo ad esempio dell'ostentazione di segni religiosi, la contestazione dei programmi scolastici per questioni religiose, etc. In secondo luogo, bisogna vedere come vengono segnalate ufficialmente queste “*atteintes*”. Negli ultimi anni è stato chiesto ai docenti di segnalare le violazioni di cui sono testimoni ai presidi delle scuole che, a loro volta lo dovranno trasmettere agli ispettori dell'educazione nazionale. Infine, la segnalazione viene trasmessa a l'”*équipe nationale valeurs de la republique*” che è composta dal segretario generale del ministero e di esperti sulla questione.

A questo punto è interessante citare quali siano i principi rimessi in discussione, quali sono queste lesioni che creano così tanti conflitti e controversie. Viene quasi spontaneo partire dalla legge del 2004 che proibisce agli alunni di esporre segni religiosi evidenti all'interno della scuola. La questione appare, come brevemente introdotto prima, nel 1989 con il caso di Creil dove due ragazze che portavano il velo si sono viste rifiutare l'accesso in aula, facendo emergere così in Francia la tematica dell'esposizione disegni religiosi, in particolar modo quelli musulmani⁶³. Dopo 15 anni di dibattiti e riflessioni è stata introdotta la legge del 2004 di cui abbiamo parlato prima, che ha creato due pareri contrastanti; da un lato chi era favorevole perché avrebbe portato uno spazio neutrale a scuola e chi invece non lo era perché andava contro il principio di libertà religiosa. Tuttavia, le contestazioni non sono state molte perché riflette delle ideologie molto ancorate sul territorio. Oggi vediamo che viene sempre più espressa la volontà di poter avere la libertà di indossare il velo, ad esempio alcune giovani ragazze hanno pubblicato sui social dei video dove dicono che sono riuscite a convincere i loro professori a lasciarle indossare il velo a scuola, incitando le loro compagne a fare la stessa cosa.

Sempre per quel che riguarda le questioni dei simboli religiosi è stato notato che sempre più ragazze arrivavano a scuola indossando velo, che ritiravano prima di entrare a

⁶² Les atteintes à la laïcité à l'école : le suivi per l'éducation nationale, par la rédaction, vie publique, <https://www.vie-publique.fr/en-bref/276792-atteintes-la-laicite-lecole-le-suivi-par-leducation-nationale#:~:text=Une%20typologie%20des%20faits%20signalés,activité%20scolaire%2C%20suspicion%20de%20prosélytisme>.

⁶³ Z. DRYEF, *Le jour où la France s'est divisée sur le foulard*, in *Le Monde*, 2017.

scuola, è un abito tradizionale della religione musulmana chiamato Abaya. Essendo originariamente un abito tradizionale non è stato subito evidente il suo carattere religioso, anche perché non è esplicitamente citato nella legge del 2004. Ma siccome l'abito è diventato sempre più popolare e quindi più indossato, si è giunti alla conclusione che fosse riconducibili ad un'espressione della propria fede, e viene considerato un segno religioso ostentato, per questo viene proibito l'accesso all'interno della scuola alle studentesse che lo indossano⁶⁴. È interessante vedere che la questione sulla laicità non è immobile, proprio perché le religioni sono vissute e si evolvono di continuo, trovando così il modo di aggirare le leggi, infatti per le studentesse che non possono portare il velo trovano il modo di esprimere la propria fede attraverso un abito differente da quello che è esplicitamente riconosciuto come Sandero riconducibile alla religione. In questo caso però si è posto anche il problema di come dovevano comportarsi i professori dato che hanno dovuto definire l'abito come essendo un segno religioso, alcuni filosofi o professori pensano che gli insegnanti non dovrebbero incaricarsi di questa cosa da soli ma che dovrebbero avere un aiuto più concreto da parte dello Stato⁶⁵. Questo però non è possibile perché dal momento in cui lo Stato è laico non può occuparsi delle questioni religiose, non può definire cosa lo è o no, perché non sarebbe più garantita la sua neutralità. La legge del 2004 non basta per legittimare i professori a definire ciò che è un segno religioso o no.

Il disaccordo nei confronti della scuola repubblicana non si manifesta soltanto attraverso i segni religiosi ma anche con la contestazione dei programmi scolastici. Diversi professori constatano che alcuni alunni non condividono la loro "opinione" riguardo alle teorie evoluzionistiche perché vanno contro a ciò che dice il Corano. Questo non porta a contestazioni violente, ma al rifiuto di credere in queste teorie scientifiche. Lo stato non può condannare queste opinioni dato che si basa sui principi di laicità e di libera opinione, non può andare ad imporre un'idea, tuttavia ha lo scopo di offrire un insegnamento scientifico e di trasmettere i valori repubblicani perché ogni alunno possa costruire il proprio pensiero

⁶⁴ Marguerite DE LASA, *Le port de l'abaya à l'école constitue-t-il une atteinte à la laïcité ?* La Croix 2023, <https://www.la-croix.com/Religion/Le-port-labaya-lecole-constitue-atteinte-laicite-2023-06-13-1201271343>

⁶⁵ S. LECHERBONNIER, *Les abayas et les qamis cont' ils des « signes religieux ostensibles » à l'école ? les chefs d'établissement veulent des « consignes claires »*, in *Le Monde*, 2022.

critico. Gli argomenti maggiormente rimessi in discussione sono quelli legati alla “mixité”, all'uguaglianza ragazzo/ragazza, e all'esistenza della Shoah. Infine, viene contestato l'insegnamento che evoca la laicità e la libertà di espressione, in particolar modo quando si tratta di mostrare le caricature riguardanti il profeta provenienti dal giornale Charlie Hebdo. Inoltre secondo i sondaggi dell'IFOP⁶⁶ circa un terzo degli studenti liceali di confessione mussulmana sono contro la partecipazione delle ragazze alle lezioni di attività fisica in particolar modo quelle di nuoto, considerato dallo Stato francese un insegnamento essenziale per tutti gli alunni, indistintamente. Non solo gli alunni ma anche i genitori non vogliono che le loro figlie partecipino alle lezioni di nuoto con i ragazzi e hanno chiesto che frequentassero le lezioni separatamente⁶⁷. Questo va contro i principi della scuola pubblica perché lo scopo è anche quello di non fare differenziazione tra gli alunni, in questo caso ci sarebbe una separazione tra gli studenti non mussulmani e quelli che invece lo sono, o se mai dovesse essere autorizzata l'assenza delle ragazze alla lezione, esse non avrebbero accesso alla stessa educazione. La paura qui è di creare stigmatizzazione e di incrementare una separazione su base religiosa e culturale già esistente.

Un altro aspetto che fa polemica è quello che potremmo collegare alla struttura e all'organizzazione scolastica. Quello più comune è il tema della mensa, è stata contestata perché non prendeva in considerazione le restrizioni alimentari legate alla religione. è stato decretato che una scuola non è in obbligo di garantire pasti alternativi in funzione a una religione ma tuttavia non è proibito. Se la scuola vuole organizzarsi individualmente in questo senso può prevedere dei pasti alternativi, ciò che invece non è autorizzato è creare tavoli separati in funzione alle pratiche alimentari. è stata posta anche la questione dell'aspetto economico, se un alunno non può rendersi a mensa per questioni religiose è

⁶⁶ IFOP, sondage, Les lycéens, le droit à la critique des religions et les formes de contestations de la laïcité à l'école, 2021, <https://www.ifop.com/publication/les-lyceens-le-droit-a-la-critique-des-religions-et-les-formes-de-contestations-de-la-laicite-a-lecole/>

⁶⁷ Habits, refus de se rendre à la piscine... les atteintes à la laïcité à l'école révélées, Midi Libre 2018, <https://www.midilibre.fr/2018/10/11/habits-refus-de-se-rendre-a-la-piscine-les-atteintes-a-la-laicite-a-lecole-revelees,4728684.php>

possibile che venga rimborsata in parte la quota versata alla scuola per la mensa? la risposta è sì, in quanto ogni collettività territoriale può decidere di farlo o meno⁶⁸.

È stata confutata anche la questione del calendario, che per quanto la Francia sia uno stato laico, basa il proprio calendario sulle feste cattoliche, favoreggiando così gli alunni appartenenti a questa confessione. Per di più si è iniziato a problematizzare la questione perché alcuni alunni si sono visti impossibilitati a sostenere degli esami perché si sarebbero svolti in concomitanza ad una festa religiosa non riconosciuta dal calendario scolastico⁶⁹. gli alunni che alla fine hanno deciso di non presentarsi a scuola sono stati penalizzati perché non è stato offerto loro di poter sostenere l'esame un altro giorno, i professori che si sono rifiutati di stabilire un'altra data hanno trovato giustificazione tramite il carattere laico della scuola. A questo proposito Jean Louis Masson⁷⁰ nel 2018, chiedo a degli alunni di elaborare un calendario incentrato sulle feste di tre religioni (cattolica, ebraica, musulmana). interpella così il ministro dell'educazione, se questo calendario può essere considerato una violazione della laicità dato che non vengono prese in considerazione altre religioni o chi invece non è credente, offrendo dei vantaggi unicamente alle tre religioni sopra citate. In questo caso il ministro risponde che la costituzione francese permette la libertà di coscienza e non è proibito parlare a scuola di fatti religiosi se non è per imporli o indottrinare. Per lui questa proposta si iscrive in un patrimonio culturale comune in una società plurale. Tuttavia, non c'è la volontà di adottare questo calendario anche perché ben che la scuola sia laica, nasce in un paese con un retaggio culturale, che è quello che cattolico e quindi è giustificabile un calendario che si basa su le feste di quella religione. A questo proposito ricordiamo che non sono giustificate le assenze ripetute per questioni religiose.

Infine un'altra problematica che sorge negli ultimi periodi, per quanto essa sia comunque rara, e quella della separazione dei bagni per confessione religiosa e questo si applicherebbe anche ai rubinetti per l'acqua⁷¹.

⁶⁸ Menus de substitution dans les cantines scolaire, Conseil d'état,

⁶⁹ Sur les autorisations d'absence pour fête religieuse, fcpe.paris, 2016, <https://www.fcpe75.org/organisation-du-bac/>

⁶⁷ Calendrier scolaire centré sur les fêtes de trois religions Question écrite n°07558 - 15^e législature, Sénat, <https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181107558.html>

⁷¹ IFOP, cit., p. 29.

Secondo i dati raccolti da l'IFOP⁷² questi attacchi si localizzano principalmente nelle scuole che si trovano nelle zone più povere, quindi principalmente nelle periferie. Il 50% dei casi si manifestano delle scuole medie contro un 37% nei licei. Viene apporta una precisazione riguardante i casi che vengono suddivisi in categorie specifiche, il 40% dei casi è collegato a provocazioni verbali, il 14% sono le contestazioni dell'insegnamento, e il 5% riguarda i segni religiosi. Inoltre, viene constatato che tutti i casi rilevati vengono fatti da parte di persone di confessione mussulmana, non sono stati segnalati contestazioni provenienti da altre confessioni religiose.

1.2.Le risposte dello stato

Questi attacchi alla laicità vengono descritti dai media e dalla politica come essendo una problematica centrale che va a impattare sia la vita di tutta la comunità scolastica, che i principi fondamentali dell'insegnamento e i valori repubblicani. Per questo lo Stato interviene. In seguito alla descrizione dei fenomeni possiamo distinguere due principali tipi di contestazioni, quelli di tipo strutturali e quelli di tipo culturali. Sebbene alcuni casi siano considerati problematici, ci riferiamo in particolar modo al rifiuto di alcune teorie scientifiche, il ruolo dello Stato è tutta via chiaro. Esso deve offrire un insegnamento scientifico perché l'alunno possa costruire un proprio pensiero critico, non quindi non deve intervenire in particolar modo per sanzionare gli alunni. Può intervenire a sostegno dei professori in caso fossero minacciati, ma le leggi non si concentrano molto sulle contestazioni dei programmi d'insegnamento.

Il primo intervento in risposta agli "attacchi alla laicità" è la legge del 2004, di cui abbiamo già parlato. Viene ribadita e rinforzata dalla circolare del 2022, che idea un "*plan laïcité*", articolandosi in 4 assi⁷³. In un primo tempo richiede il sanzionamento sistematico degli alunni che ledono alla laicità, in seguito vengono ampliati gli strumenti per proteggere i professori, e sostenere i presidi, e infine viene ripensata la formazione specifica del personale.

⁷² Il gruppo IFOP è l'istituto francese dell'opinione pubblica.

⁷³ Bulletin officiel, Plan laïcité dans dans les écoles et les établissements scolaires, 10 novembre 2022.

Nel 2012 invece riemerge la problematica legata al velo. Sono prese di mira le madri velate che accompagnavano i figli alle gite scolastiche⁷⁴. Viene emessa una circolare che si oppone appunto all'uso del velo delle madri accompagnatrici, inquanto vengono considerate ausiliari del personale pubblico, ma nel 2014 è ritirata. Ad oggi però la questione non è risolta, è un argomento che viene spesso riportato sul tavolo, con il tentativo da parte dei politici di instaurare una legge che impedisca alle madri che indossano il velo di partecipare alle gite scolastiche.

Questo insieme di leggi, o proposte di legge, indicano che lo Stato vuole mostrarsi molto repressivo per quel riguarda le lesioni fatte alla laicità, e che ha intenzione di rinforzare i controlli e le sanzioni per chiunque dovesse andare contro ai principi laici. Questa fermezza si è vista in un episodio molto significativo accaduto di recente, una decina di alunni a Nizza che frequentano una scuola elementare sono stati sanzionati perché, giocando nel cortile della scuola hanno imitato una preghiera. Si è espresso in merito l'attuale ministro dell'educazione Pap Ndiaye che ha qualificato pubblicamente questi comportamenti come essendo "estremamente gravi"⁷⁵.

1.3.La reale diffusione di questi fenomeni

Dopo aver esposto questo fenomeno, che, come abbiamo detto, occupa una grande parte del dibattito pubblico negli ultimi 20 anni, è necessario capire le reali conseguenze che questi attacchi hanno sulla società per capire se è giustificata la legge adottata nel 2004. Partiremo dai numeri, prima di tutto ribadiamo che ciò che viene considerato lesione è anche visto come essendo un qualcosa di estremamente grave e pericolo. Ed effettivamente anche gli enti che rilevano questi dati sottolineano il fatto che molto probabile essi sono molto più alti perché non vengono segnalati tutti. D'altro canto, se guardiamo più attentamente i dati dichiarati dagli stessi media, parliamo di 300 ai 600 casi l'anno su un totale di circa 12 milioni

⁷⁴ *Mères voilées: que dit le Conseil d'état ?*, LE Monde, 2013.

⁷⁵ Tristane CHALAISE, « *Atteintes à la laïcité* » en CM1... *Ndiaye s'associe à Estrosi dans une nouvelle offensive islamophobe*, in *Révolution Permanente*, 2023, <https://www.revolutionpermanente.fr/Atteintes-a-la-laicite-en-CM1-Ndiaye-s-associe-a-Estrosi-dans-une-nouvelle-offensive-islamophobe>

di studenti, quindi sarebbero episodi ancora poco diffusi⁷⁶. Il tema più mediatizzato è senza dubbi quello dei simboli religiosi, in particolar modo il velo islamico. La storica Joan W. Scott qualifica di “ossessivo” il rapporto che la Francia intrattiene con il tema del velo, e che esiste una Retorica politica disproporzionata, che mette in atto leggi punitive nei confronti degli abiti femminili (hijab, velo integrale, abaya). Difatti se diamo i numeri che riguardano il caso specifico dell’abbigliamento il “*service central du renseignement territorial*” ha registrato 144⁷⁷ casi per il secondo semestre del 2022. Secondo Maud Valegeas, responsabile nazionale del sindacato di *Sud Education*, sono rarissimi i casi di ribellione che non sono risolti con un dialogo tra lo studente e l’insegnante.

Questo introduce al ruolo dei professori. Anche in questo caso ci sono testimonianze molto contrastanti tra loro. Da un lato, secondo le statistiche, un insegnante su due dichiara di non sentirsi a proprio agio nell’affrontare certi argomenti in classe per paura di avere delle ripercussioni gravi. Potremmo evocare qui il caso di Samuel Paty, che nel 2020 è stato decapitato per aver mostrato in classe delle caricature di Maometto provenienti dal giornale Charlie Hebdo. Paty aveva avvisato le autorità delle minacce che aveva ricevuto ma non è stato attuato nessun piano di protezione⁷⁸. Questo episodio ha scosso le coscienze e ha accentuato le preoccupazioni nei confronti degli attacchi alla laicità. In seguito a codesta storia molti professori appunto preferiscono non parlare di certi temi in classe e si sentono poco tutelati dallo stato. Infatti, viene criticata la legge del 2004 che non pone delle direttive chiare, ma lascia discrezionalità ai professori lasciandoli indossare un ruolo scomodo. Non dovrebbe essere il ruolo dell’insegnante determinare se un abbigliamento è religioso o meno. D’altro canto, numerosi professori dicono che viene ingigantito il problema dai media, e che i loro alunni sono propensi al dialogo e che anzi, fanno molte domande sul tema della laicità e sulla religione⁷⁹.

⁷⁶ Sud éducation è una federazione sindacalista francese che raduna tutto il personale dell’insegnamento.

⁷⁷ Mattea BATTAGLIA, *Atteintes à la laïcité: un chiffre délicat*, Le Monde, 2022.

⁷⁸ Thomas PROUTEAU, Pourquoi Samuel Paty n’avait-il pas été placé sous protection avant son assassinat ?, RTL, 2022, <https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/pourquoi-samuel-paty-n-avait-il-pas-ete-place-sous-protection-avant-son-assassinat-7900208096>

⁷⁹ Sonia PRINCET, “Madame je suis musulman et je ne suis pas coupable » : des prof craignent la stigmatisation de leurs élèves, France Inter, 2020, <https://www.radiofrance.fr/franceinter/madame-je-suis-musulman-et-je-ne-suis-pas-coupable-des-profs-craignent-la-stigmatisation-de-leurs-eleves-2130233>

In seguito alle nuove disposizioni messe in atto dallo stato che abbiamo citato prima, si esprimono in merito anche partiti dell'opposizione. Per Révolution Permanente⁸⁰ queste leggi mirano in particolar modo la comunità mussulmana. Benché le leggi si promuovano neutrali e condannano qualsiasi segno religioso in egual modo, vediamo che le leggi nascono tutte in seguito alla mediatizzazione, a scala nazionale, di casi marginali riguardanti sempre persone di confessione mussulmana⁸¹. Per Joan W. Scott i principi difesi dallo Stato si avvalgono di una nuova laicità, che imporrebbe l'assenza totale di segni legati a qualsiasi affermazione religiosa. La parola "laicità" è sempre stato un termine controverso, in un primo tempo serviva a contrastare il potere della Chiesa cattolica, mentre adesso viene utilizzato come giustificazione per stigmatizzare certe convinzioni religiose. La mediatizzazione eccessiva appare proprio con i primi casi delle questioni sul velo, e le persone che vogliono praticare la propria fede sono viste come provocanti. Sempre per l'autrice è in questo contesto che la laicità diventa una soluzione per limitare le libertà religiose, rendendo la scuola sempre più ermetica alle manifestazioni religiose⁸².

Viene poi criticata la circolare del 2022 che distingue i segni esplicitamente religiosi da quelli che possono divelarlo in funzione al comportamento dell'alunno⁸³. Questo lascia maggiore libertà di interpretazione alle scuole per sanzionare gli studenti osservando l'"attitudine" di un alunno andando a mirare il singolo per ciò che è. La paura è che questo potrebbe portare in futuro a delle sanzioni arbitrarie e discriminatorie. È rimarcato che le questioni dei segni religiosi è ciò di cui si parla di più, senza però andare ad offrire soluzioni concrete per quel che riguarda ad esempio, la contestazione dei programmi. Il tema della laicità nelle scuole pubbliche è affrontato quasi quotidianamente, e notiamo che vengono delineate una moltitudine di opinioni in contrasto tra loro. Questa pluralità di opinioni rende conto della difficoltà che è l'affrontare un tema complesso come quello della laicità.

⁸⁰ Elise DUVEL, Islamophobie. Aux racines d'une laïcité à géométrie variable !, Révolution permanente, 2020, <https://www.revolutionpermanente.fr/Islamophobie-Aux-racines-d-une-laicite-a-geometrie-variable>

⁸¹ Come ad esempio per il caso Creil.

⁸² Joan W: SCOTT, La politique du voile, édition Amsterdam, 2017.

⁸³ Le bulletin officiel n° 42 du 10 novembre 2022, ministère de l'Éducation et de la jeunesse.

In conclusione, le “*atteintes a la laïcité*”, quasi sempre attuate da persone aderenti a correnti religiose minoritarie, hanno fatto riemergere il tema della laicità nelle scuole pubbliche. Queste pongono il problema dei limiti che deve definire lo stato, e come esso giustifica le leggi che decide di applicare. Da un lato le restrizioni che vuole imporre sembrano molto rigide, d’altro canto non affronta certi argomenti molto problematici. Alcuni universitari si chiedono se la legge del 2004 non sia ormai superata⁸⁴, dato che il 50%⁸⁵ degli alunni è favorevole all’uso di segni religiosi a scuola, anzi viene emessa l’ipotesi che abbia accentuato le rivendicazioni. Ciò che è interessante notare è che il principio di laicità pone dei problemi concreti alla società, e che esistono una moltitudine di opinioni riguardo quello che andrebbe fatto o quello che non andrebbe fatto.

2. La corte europea dei diritti umani di fronte alla questione francese

La corte europea è stata chiamata ad emettere un parere per quel che riguarda il caso francese sulla laicità nelle scuole. Due giovani ragazze francesi, nel 2008 hanno fatto appello alla corte europea dei diritti umani in seguito alla loro esclusione nel 1999 dalla scuola che frequentavano per non aver voluto ritirare il velo durante l’ora di educazione fisica. Di conseguenza le studentesse hanno dovuto perseguire i loro studi per corrispondenza. Di fronte alla corte europea hanno fatto appello all’articolo 9 (sulla libertà religiosa) e 2 del protocollo 2 (diritto all’istruzione) della convenzione europea dei diritti umani⁸⁶.

La corte ricorda che per tali sanzioni – l’esclusione definitiva delle alunne – è necessaria una giustificazione normativa nell’ordinamento interno, e che siano previste delle alternative in caso vengano presi provvedimenti così radicali. Ma la legge che proibisce di portare segni religiosi a scuola appare nel 2004, ci si pone quindi il problema della legittimità giuridica di questo provvedimento preso nel 1999. La corte stabilisce che la scuola si era basata su diversi

⁸⁴ Signes religieux à l’école : la loi de 2004 est-elle dépassée ? France Inter, 2017.

⁸⁵

⁸⁶ Port du voile à l’école : la Cour européenne des droits de l’homme déboute deux Françaises, Le Monde, 2008.

punti del regolamento interno; l'obbligo di frequenza, e la necessità di indossare abiti ritenuti "discreti, decenti, e che rispettino le regole dell'igiene e della sicurezza", perciò il velo non venne considerato adatto come abbigliamento per la lezione di attività fisica. Per quanto riguarda il diritto all'istruzione la corte stabilisce che non è stato leso il loro diritto all'istruzione in quanto hanno potuto perseguire i loro studi benché a distanza⁸⁷.

È stata l'unica sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per quel che concerne il caso francese riguardo alla laicità nelle scuole pubbliche.

3. La questione italiana

Per il caso Italiano entreremo in materia partendo da un paragone con il caso francese. Se in Francia è avvenuto un processo di allontanamento radicale della religione negli spazi pubblici e in particolar modo nelle scuole, l'Italia al contrario vanta il suo multiculturalismo religioso. Benché la maggior parte dei cittadini si dichiarino cattolici, il numero di atei, degli ortodossi, dei mussulmani e degli hindu è aumentato non aneddoticamente. Per questa tesi ci appoggeremo alla riflessione di Carlo Cardia⁸⁸, che nel suo testo si concentra sull'identità religiosa in Italia.

Per l'autore il paese è comunque impregnato da un pudore religioso, la maggior parte dei fedeli esercitano la propria fede nella sfera privata, e per questo motivo si creano polemiche sull'insegnamento della religione a scuola. Ma per lui il multiculturalismo ha permesso la professione della propria fede nei luoghi pubblici, ad esempio la preghiera, i simboli religiosi evidenti. Da qui deriva anche la rimessa in discussione dei pasti serviti nelle mense - questo accade anche in Francia - chiedendosi se rispettano la pluralità religiosa, o ancora la presenza dei presepi durante il Natale. "Abbiamo tra noi tante persone che vogliono sentirsi fedeli di una religione ovunque si trovino e non soltanto in privato" e per Cardia il paese dovrebbe andare in questo senso, e non fare come è accaduto in Francia, cioè cancellare i "colori di

⁸⁷ Cour Européenne des droits de l'homme, sur deux arrêts de la chambre contre la France concernant le port du voile à l'école, 2008.

⁸⁸ C. CARDIA, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, in San Paolo Edizioni, 2007.

tante religioni?”. Per l’autore, la questione del velo in Francia è un problema di ideologia politica e non trova una vera e propria giustificazione⁸⁹.

Nelle scuole italiane il dibattito si porta più su come integrare altre confessioni, o come alunni di altre confessioni riescono ad integrarsi nelle scuole. Non esiste un divieto di presentarsi in classe con segni religiosi, e il dibattito sulla religione a scuola è piuttosto incoraggiato. Ma sempre per Cardia va mantenuto il principio di eguaglianza di tutti. L’integrazione di altre confessioni deve rispettare in egual modo ogni soggetto, cita diversi esempi. Se viene tolto il crocefisso dalle aule, ma viene permesso di indossare il velo si creerebbero delle differenze al livello di diritti di espressione della propria fede. In questo caso però preme sottolineare un aspetto da non tralasciare, cioè che il crocefisso in questo caso sarebbe esposto dall’ente pubblico e non è un segno religioso indossato dall’alunno, è giusto mettere sullo stesso piano?⁹⁰. Comunque, la riflessione dell’autore è lecita in quanto se lo stato ammette la presenza della religione cattolica a scuola deve permetterlo a tutte le altre religioni, nel nome dell’uguaglianza.

3.1. Simboli religiosi a scuola

Anche in Italia si discute dei simboli religiosi a scuola, e il paese deve affrontare due aspetti. Il comportamento che deve adottare lo stato, e quelli che devono adottare gli alunni. Questi ultimi sono liberi di portare simboli religiosi in classe, e lo dimostra il caso accaduto in Friuli-Venezia Giulia nel 2015 dove un direttore aveva chiesto ad una ragazza di togliersi il velo islamico a scuola, ma la sua richiesta è stata respinta da parte *dell’autorità regionale di tutela dei diritti umani* perché non conforme all’articolo 9 della convenzione europea dei diritti umani⁹¹. Viene consentita quindi agli alunni la libertà di portare simboli religiosi, di qualsiasi confessione essi siano. Se esiste la possibilità di esprimere liberamente il proprio credo è anche di conseguenza possibile agli atei di esprimere le proprie opinioni. Per quanto, anche sul territorio italiano si stanno riscontrando dei casi di discriminazione nei confronti di

⁸⁹ C. CARDIA, cit., p. 35

⁹⁰ C. CARDIA, cit., p. 35

⁹¹ M. C. Ivaldi, *La question des signes et symboles religieux en Italie entre législation et jurisprudence*, in *Revue du droit des religions*, 7, 2019

altre religioni, come per l'appunto il caso citato del 2015, essi sono molto rari, e si arriva sempre alla conclusione della tolleranza religiosa, quale che essa sia⁹².

L'argomento che invece è stato ampiamente dibattuto e mediatizzato è quello della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche. Esso è discusso da numerosi anni ormai, e uno degli strumenti giuridici più interessanti da analizzare è quello della sentenza della corte di cassazione del 9 settembre 2021⁹³. (NOTA con la sentenza). Nell'anno 2008 un professore di letteratura "venne sottoposto a procedimento disciplinare" perché quando entrava in classe prima di fare lezione, rimuoveva il crocifisso lì appeso, ed uscendo rimetteva l'oggetto esattamente dov'era. Il professore esponeva così il suo dissenso verso la presenza del simbolo religioso, trovando giustificazione nel principio di libertà di insegnamento, di coscienza e di neutralità della scuola pubblica. Si tenne allora un consiglio di classe dal quale emerse che nessuno studente, anche se appartenente ad altre confessioni si sentiva offeso dalla presenza di quel particolare simbolo religioso, inoltre fu ricordato il carattere pluralista della scuola Italiana. Ma ciò non impedì il docente di rimuovere e poi riappendere il crocifisso in aula, portando così il dirigente scolastico a segnalare questo comportamento alla direzione scolastica regionale. Il professore fu condannato a 30 giorni di esclusione. Fece ricorso ma il tribunale nel 2013 respinse la domanda del docente appoggiandosi alla sentenza della *Grande Camera della corte europea dei diritti dell'uomo* del 2011 -di cui parleremo più avanti – per la quale "la presenza del simbolo nella scuola pubblica, di per sé, non pregiudica il diritto degli alunni all'istruzione, la libertà educativa dei genitori nei confronti dei figli e quella di coscienza e religione, e non pone in essere discriminazioni su base religiosa" (si trova nella sentenza). Ma il professore contestò queste decisioni e fece appello poi al ministero dell'educazione. A partire da questo momento si aprirà un dibattito molto complicato da risolvere proprio perché la laicità all'italiana non impone delle regole precise al riguardo, in opposizione ad esempio al modello francese. Gli argomenti principali che emergono da questa sentenza sono che l'esposizione del crocifisso non lede ai diritti inviolabili della

⁹² R. BENIGNI, *Islam italiano e scuola pubblica. L'integrazione all'ombra della laicità, del diritto comune*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2019.

⁹³ Sentenza cassazione SS.UU. del 9 settembre 2021 n.24414

persona e non sono fonte di discriminazione. Questo aspetto viene determinato dal giudice d'appello appoggiandosi appunto alla sentenza europea del 2011, viene così dichiarato un simbolo passivo. Vanno distinte le varie personalità che si trovano all'interno della scuola, i principali sono gli alunni e il personale scolastico. In questo caso per il giudice la presenza del crocifisso non può influenzare l'opinione di degli alunni proprio per il carattere passivo del simbolo, e lede ancora meno a una persona adulta. Inoltre viene ricordato che il dirigente scolastico richiede all'insieme degli insegnanti di “tollerare” la presenza del crocifisso, non viene in nessun modo chiesto di aderire ai valori cattolici o di partecipare a cerimonie religiose. Questo giustificherebbe il fatto che viene vista come una violazione da parte del professore di togliere il crocifisso, in quanto non c'è nessuna violazione dei suoi diritti di libertà. Per il docente invece questo crea una discriminazione nei confronti dei professori che non appartengono a quella confessione, perché non essendo per forza in linea con i valori che rappresentano il crocifisso si vedrebbero lesi della loro libertà di coscienza.

Devono dunque essere tutelati sia i diritti dei docenti, in quanto devono aver la possibilità di esprimersi liberamente, sia il diritto degli alunni rispetto alla coscienza civile e morale. Qui si aprirebbe il discorso solo quando una persona all'interno del corso si sentirebbe leso, e sarebbe da mediare tra il diritto degli uni e degli altri, trovando un accordo. In questo caso preciso, infatti, il docente è stato segnalato dagli studenti che volevano fosse presente in aula il crocifisso⁹⁴. Il fatto è che in Italia il docente non ha uno statuto a carattere neutrale, come invece lo è ad esempio in Francia dove la sua posizione è chiara, in questo caso quindi se deve essere rispettato il diritto degli alunni come enunciato sopra, devono anche essere tutelati i diritti per un docente dal momento in cui si sentisse leso per la presenza di simboli religiosi nel suo posto di lavoro. Il carattere laico dello Stato è quello che rimette più in discussione il fatto che sia presente un simbolo religioso in un ambito pubblico come la scuola. Proprio perché dal momento in cui avviene una separazione tra la sfera civile e quella religiosa dovrebbe essere considerato illegittimo esporre un tale simbolo⁹⁵. Ma il Consiglio di Stato nel 2006 sancisce che non è lesiva la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche,

⁹⁴ C. B. CEFFA, *Il crocifisso nella scuola di Stato : atto IV*, in *Quaderni costituzionali*, 2013.

⁹⁵ N. FIORITA, *L'insostenibile leggerezza della laicità italiana*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, 2011.

per giustificare questa scelta viene data al crocifisso, al di là della propria dimensione religiosa, una dimensione culturale sul quale si fonda L'Italia. Questo simbolo rappresenta dei valori quali la tolleranza, il rispetto reciproco, l'affermazione dei propri diritti, le libertà fondamentali, e della solidarietà umana. Così questo simbolo viene collegato puramente ad una questione culturale non può in alcun modo essere considerato lesivo dal punto di vista della libertà religiosa perché non assoggettato ad un atto di culto.

Ma per la giurisprudenza della Corte, d'altro canto non è possibile negare del tutto il simbolo religioso che si trova dietro al crocifisso, ma allora la Corte sancisce il principio di laicità come pluralismo confessionale e culturale. In tal senso ciascuno è libero di esprimere le proprie convinzioni morali e filosofiche. In tal senso è stato possibile ai docenti esprimere ciò che pensavano riguardo alla presenza del crocifisso potendo dibattere sull'argomento con gli studenti⁹⁶.

In conclusione, malgrado il fatto che il crocifisso venga portato in tribunale la sua affissione rimane possibile da un punto di vista legale. Non è obbligatoria ma non deve essere imposta; viene quindi lasciata discrezionalità alle singole scuole. Inoltre, non viene riconosciuto come un simbolo discriminatorio⁹⁷. Questa sentenza racchiude l'insieme del dibattito, opponendo l'opinione del professore e ciò che stabilisce la legge. Come visto non essendoci un testo di legge chiaro, è possibile un'interpretazione da chi si interessa dell'argomento. Vediamo però che la grande maggioranza della popolazione è favorevole alla presenza di tale simbolo nelle classi e non si è creato un movimento di dissenso nei suoi confronti. Anzi l'analisi del caso è stato esplicitamente richiesto dagli studenti.

⁹⁶ M. MANCO, *Esposizione del crocifisso e principio di laicità dello Stato*, in *Quaderno di diritto e politica ecclesiastica* Fascicolo 1, 2005.

⁹⁷ Sentenza

3.2.L'ora di religione

L'altro tema che è stato notevolmente discusso è quello dell'insegnamento della religione, la detta "ora di religione", tema ricorrente nella storia d'Italia repubblicana.

Come abbiamo visto nel 1984 nel contesto del concordato è previsto l'insegnamento della religione a scuola. Questo è ancora presente ma con delle modifiche sostanziali, come il fatto che non sia obbligatorio frequentare il corso. Deve essere espressamente richiesto all'inizio di ogni anno e l'alunno ha diverse opzioni, è libero di gestire l'ora come preferisce. Ma, nonostante ciò, tra il 2008 e il 2009 l'insegnamento è stato frequentato dal 91% degli alunni, che si ripartiscono in modo eterogeneo sul territorio. Molto più frequentato il corso al sud, alle scuole medie e nelle città più piccole. La tendenza sta però diminuendo, con sempre più alunni che smettono soprattutto al liceo di frequentare l'insegnamento.

Per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento non ha più una dimensione confessionale, ma introduce la nozione di religione nella sua pluralità. Deve porsi su delle basi scientifiche per non creare discriminazioni, ed ovviamente può essere frequentato da tutti gli alunni indifferentemente dalla propria confessione⁹⁸.

Ciò che viene considerato problematico però è, che anche se il corso è puramente opzionale, ha comunque un peso sulla vita scolastica dell'alunno. Benché non venga assegnato un voto che poi influenza la media, vengono assegnati dei crediti formativi andando a svantaggiare gli alunni non frequentanti. Per questo sono state proposte lezioni alternative per garantire gli stessi crediti formativi a tutti. Sono state proposte, l'etica, l'educazione civica, e lo studio delle religioni comparate. Anche il contenuto delle lezioni è stato criticato da parte di certe famiglie, perché innanzitutto privilegia la religione maggioritaria lasciando nell'ombra le altre confessioni. È stato chiesto che non venissero sanzionati gli alunni che non frequentano l'insegnamento per delle questioni religiose, e che non sia troppo presente una forma di insegnamento religioso anche nelle altre materie scolastiche⁹⁹. Anche qui come in Francia, subentra la stessa problematica, come fa lo stato a

⁹⁸ A. Giorgi, M. Chiara Giorda, M. Lauricella, « *La religion à l'école : le cas italien* », in *Diversité*, 201 | 2022, Online dal 10 dicembre 2022.

⁹⁹ Alessandro FERRARI, *Libertà scolastica e laicità dello Stato in Italia e Francia*, edizione Giappichielli, 2002.

regolare le inserzioni religiose nei programmi scolastici se è uno stato laico, e non deve quindi occuparsi di ciò che riguarda la sfera religiosa? Fin dove è religione? Sono state contestate la presenza di iconografie nei libri di storia, ma lo stato può intervenire e se sì, in che modo? Come si fa a sapere se è semplicemente retaggio culturale, quindi puramente storia, o se c'è una volontà di mostrare queste iconografie? Lo stato infatti non si è espresso in merito per il momento, forse perché i casi di contestazione sono stati molto rari¹⁰⁰.

La perplessità che sorge nei confronti di questa ora di religione è legata al concetto di laicità, perché come visto, anche se è scollegato dalla dimensione confessionale, viene associato a un tentativo di dare sempre uno spazio importante alla sfera religiosa. E ancora una volta viene giustificata con la prospettiva storica e culturale che crea l'unità italiana, viene sostenuta sia dalla conferenza episcopale che dallo stato italiano, che permette alla chiesa cattolica di trovare il suo spazio anche all'interno della scuola pubblica laica. In questo caso viene interpellata la giustificazione che trova lo stato laico alla questione, e come abbiamo visto non viene considerata in contraddizione con il principio di laicità poiché non obbligatoria. Non è un insegnamento confessionale, e promuove il pluralismo culturale¹⁰¹.

La figura del professore di religione ha inoltre un ruolo problematico. Chi insegna? In quali scuole? Che ruolo ricopre poi nell'istituto? Per essere docente di religione è necessario aver perseguito degli studi religiosi, cattolici, e che sia approvato dalla Santa Sede. Devono quindi essere ritenuti idonei dalle autorità ecclesiastiche, sebbene il contenuto del corso non debba avere nessuna impronta confessionale¹⁰². Questa potrebbe essere vista come una discriminazione in quanto è più facile per un individuo di professione cattolica aderire ai valori correlati. Questo requisito in Francia ad esempio non sarebbe possibile, ed è un caso lampante della marcata presenza della religione cattolica nell'insegnamento in Italia. Dove il ruolo del professore in questione può essere considerato discriminatorio nei confronti degli alunni che decidono di non frequentare il corso, è durante i consigli di classe. Esso può

¹⁰⁰ Alessandro FERRARI, cit., p. 42

¹⁰¹ P. CAVANA, L'insegnamento religioso nella scuola pubblica italiana: una tradizione da rinnovare, "Stato, Chiesa e pluralismo confessionale", 2016.

¹⁰² S. ATTOLLINO, La nuova qualificazione dei docenti. Di religione, "Stato, Chiesa e pluralismo confessionale", 2013.

emettere un favore nei confronti degli studenti per influenzare la bocciatura in senso positivo. Non si trovano contestazioni trascritte al riguardo, ma se vogliamo guardare questo aspetto da una prospettiva francese sarebbe considerato totalmente infattibile in quanto gli studenti che frequentano quello specifico corso hanno un possibile sostenitore in più a loro favore¹⁰³.

Questo tempo dedicato alla religione, crea anche disparità tra gli studenti al di fuori dell'unica ora. Ci sono state lamentele da parte di alunni e genitori per quanto riguarda le gite scolastiche, per esempio. Certi professori, infatti, organizzano delle gite nel contesto del loro insegnamento che può durare anche tutto il giorno, lasciando così gli alunni non frequentanti a scuola a dover seguire tutte le lezioni. Uno dei casi documentati è quello di due studentesse di 11 anni che non sono potute andare in gita per tutta la giornata con i loro compagni perché erano le uniche ad aver rifiutato di seguire le lezioni di religione. Il noto giornale la Repubblica riporta i reclami dei genitori non d'accordo con l'accaduto¹⁰⁴. In effetti questa gita avendo una durata lunga avrebbe lasciato tutto il giorno sole le ragazze rimaste, a frequentare tutti corsi. In questo caso quindi cosa è giusto fare? Prima di tutto l'ora di religione dovrebbe essere attenersi ad un'unica ora, e non andare oltre, emerge inoltre la problematica dell'esclusione. Si può considerare discriminatorio impedire ad alcuni studenti di non frequentare? Può accadere con altri insegnamenti a scelta, ma in questo caso preciso ci sarebbe una discriminazione in funzione alla propria confessione. Possiamo invece dire che se l'ora di religione viene giustificata per il suo aspetto culturale, allora durante una visita in dei musei possono essere coinvolti tutti gli alunni? Ecco le problematiche che deve affrontare lo stato in seguito a ripetuti episodi di questo genere. Un altro caso recente, molto mediatizzato, è quello dei bambini che sono stati lasciati fuori da una visita al Duomo di San Donà del Piave durante una gita scolastica perché non frequentavano l'ora di religione¹⁰⁵. Questo particolare episodio può essere tutelato meglio perché la discriminazione è più evidente, il fatto che per il semplice motivo di iscrizione al corso di religione a due alunni sia

¹⁰³Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg

¹⁰⁴ T. DE GIORGIO, Scuola, niente ora di religione? Fuori dalla gita a tema. Nel Milanese scoppia il caso : "perché escludere i nostri figli?", "La Repubblica", 2016.

¹⁰⁵ M. RIBERTO, San Donà del Piave, negata la visita in Duomo ai bambini che non frequentano l'ora di religione, "Corriere del Venero", 2022.

stato chiesto di rimanere fuori dal Duomo può portarli ad essere stigmatizzati. In questo caso non esiste giustificazione per prendere un tale provvedimento. Dal momento in cui la gita era rivolta all'insieme degli studenti, in un contesto laico. E qui si riformula la stessa domanda, come devono essere regolati questi episodi?

Da un punto di vista politico esistono 4 correnti di pensiero, un gruppo minoritario pensa che la religione non dovrebbe trovare luogo nell'insegnamento pubblico laico e che andrebbe del tutto eliminato, questo pensiero appartiene tendenzialmente ai partiti liberali o di sinistra. Altri pensano che il contenuto delle lezioni dovrebbe essere revisionato, ma queste due ipotesi prevedono una revisione del concordato. Il terzo punto di vista è quello di non modificare lo stato attuale delle cose, e infine i partiti più vicini alla Chiesa cattolica sottolineano l'importanza di mantenere un tale insegnamento sempre in relazione al passato culturale del paese.

4. La corte europea dei diritti umani di fronte alla questione Italiana

Con l'emergere di queste discussioni interviene nel 2009 la Corte Europea dei Diritti Umani con la sentenza del 3 novembre riguardo al caso Lautsi sull'esposizione del crocifisso nella scuola statale. La corte stabilisce che questa pratica non è in linea con la convenzione europea dei diritti umani, riferendosi in particolar modo agli articoli 2 del protocollo n.1 (sul diritto all'istruzione) in rapporto all'articolo 9 (sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione). Attenendosi a questi principi, la presenza di crocifissi nelle aule scolastiche può contribuire a far sentire gli alunni in un ambiente influenzato dalla religione, in questo caso quella cattolica. Se questo può confortare ed incoraggiare gli allievi di quella confessione, può invece essere offensivo per quelli appartenenti ad altre religioni in particolar modo se minoranze religiose o agli atei¹⁰⁶ (Maria Gabriella Belgiorno de Stefano 2011).

¹⁰⁶ M. Gabriella BELGIORNO DE STEFANO, Il crocifisso nella aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla Corte Europea dei Diritti Umani, "Stato, Chiesa e pluralismo confessionale", 2011.

La corte sottolinea che la libertà di religione è anche quella di non credere. Questo comporta non solo l'esclusione dell'insegnamento religioso, e l'influenza di servizi religiosi, ma comprende anche i simboli che raffigurano una credenza religiosa. Questa libertà necessita una tutela particolare se è lo Stato ad esprimere questa credenza nei luoghi in cui i cittadini sono da lui dipendenti. L'ente è indotto a mantenere una neutralità confessionale, in particolar modo in uno spazio in cui egli deve offrire agli allievi la possibilità di costruire un pensiero critico. Orbene il crocifisso è indubbiamente riconducibile al cattolicesimo opponendosi in tal modo al "pluralismo educativo". In conclusione la corte stabilisce nel 2009 che l'esposizione del crocifisso nelle funzioni pubbliche ma in particolar modo nelle scuole, lede al "diritto dei genitori di istruire i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini in età scolastica di credere o non credere"¹⁰⁷ (Maria Gabriella Belgiorno de Stefano 2011)

Questa prima sentenza suscita reazioni critiche in Italia, che si manifestarono attraverso pubbliche dichiarazioni politiche, manifesti da parte di sindacati scolastici che promuovevano la croce, e l'invio da parte del ministero della pubblica istruzione nuovi crocifissi da esporre obbligatoriamente. Inoltre, la corte ha ricevuto molte lettere di protesta dal paese, ed autorità pubbliche che hanno espresso giudizi negativi nei confronti dei giudici europei. Si sono susseguite queste manifestazioni di disapprovazione, proposte di legge miranti a tutelare la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche. La sentenza del 2009 fu quindi giudicata invadente nell'ordinamento italiano, mettendo a repentaglio la popolarità della corte europea.

In seguito a queste proteste, viene chiesto dal governo italiano (secondo l'articolo 43 della convenzione) un rinvio del caso e nel 2011 la sentenza viene riesaminata dalla grande camera della corte europea dei diritti umani. L'esito finale capovolge le conclusioni della sentenza del 2009. La *grande chambre* si attiene al principio per il quale la costituzione dei programmi scolastici è campo degli stati, e non spetta ad essa di questa questione. Il suo compito invece è quello di verificare che i programmi siano compiuti

¹⁰⁷ Maria Gabriella BELGIORNO DE STEFANO cit., p. 44

“in maniera obiettiva, critica e pluralista, così da permettere agli alunni di sviluppare un senso critico a proposito in particolare del fatto religioso, in un’atmosfera serena, preservata da ogni proselitismo”¹⁰⁸

Non viene ridiscusso il carattere religioso del crocifisso, ma in questo caso viene considerato come un simbolo “passivo”, sottraendogli così il carattere influenza (influenzante?) sugli alunni. Per la grande camera questo fenomeno rientra nel *margin* di apprezzamento del paese, in considerazione del passato culturale dell’Italia, tanto più che data la pluralità europea non si è arrivati ad una norma specifica riguardanti la presenza di simboli religiosi nelle aule scolastiche. Inoltre, viene contestualizzato il contesto scolastico, l’Italia offre un ambito pluralista. Per questo il ruolo del crocifisso deve essere visto nel suo insieme. Il giudizio della grande camera viene a problematizzare la sentenza del 2009 che, giudicata “temeraria”, ha suscitato proteste non solo in Italia ¹⁰⁹

¹⁰⁸ Sentenza di secondo grado della Grande Chambre il 18 marzo 2011.

¹⁰⁹ V. TURCHI, La pronuncia della Grande Chambre della corte di Strasburgo sul caso Lautsi C. Italia: post nubila Phoebus, “Stato, Chiesa e pluralismo confessionale”, 2011.

Conclusione

In questo studio si è cercato di mettere in luce le sfide maturate oggi intorno al concetto di laicità nelle scuole pubbliche, sia in Italia che in Francia. Ciò che emerge è che non esiste una definizione precisa del concetto, in quanto tale concetto si presta a diverse interpretazioni. Come abbiamo visto nell'analisi storico-giuridica del concetto di laicità, la Francia mostra una peculiarità, che consiste nel voler offrire una definizione più netta di quel che il concetto di laicità costituisce. Infatti, è uno dei perni dell'ordinamento giuridico francese che ritroviamo riconosciuto sin dal primo articolo della costituzione, in cui compare un richiamo alla laicità dello Stato. Al contrario in Italia, benché non appaia mai il termine di laicità nell'insieme dell'ordinamento, si può dedurre una definizione di stato laico, dove per laico s'intende la separazione tra la sfera politica e la sfera religiosa, che garantisce la neutralità giuridica dello Stato.

Per quanto riguarda in particolare la questione della laicità nelle scuole pubbliche va osservato che in Francia è la laicità un principio costantemente rimesso in discussione, presente sulla scena del dibattito pubblico quasi quotidianamente. L'argomento è riapparso negli ultimi vent'anni in seguito a una serie di attacchi alla laicità, provocati nella maggior parte dei casi da minoranze religiose. Per lo stato gli attacchi alla laicità sono l'insieme di tutte quelle azioni che mirano a ledere la validità e l'ammissibilità del concetto stesso. In risposta a queste violente critiche, lo stato ha adottato delle leggi miranti soprattutto alla rimozione dei segni religiosi esposti negli edifici scolastici. Queste leggi sono andate incontro a numerose contestazioni, mettendo lo stato di fronte al problema dei limiti e della giustificazione delle leggi emanate. Anche in presenza di leggi apparentemente chiare e legittime, restano pur tuttavia diverse questioni in sospeso.

In Italia invece, la situazione è diversa: viene promosso il multiculturalismo, la fede religiosa, quale essa sia, viene accettata, non c'è alcuna volontà di escluderla totalmente all'interno della sfera scolastica. La presenza della religione, anche se prevalentemente quella cattolica, sembra accettata dalla popolazione, se non addirittura sollecitata. Il caso, verificatosi in Italia, del professore che voleva togliere il crocifisso dalle aule, ha messo in

luce che lo scontento si è riversato principalmente contro colui che ha voluto l'eliminazione del simbolo religioso dalle aule. In Francia invece è considerato un soggetto quasi preoccupante, discutibile chi vuole introdurre la religione a scuola. Un'altra differenza sostanziale tra i due paesi, a proposito dell'insegnamento della religione cattolica, è che, mentre in Francia questo tipo d'insegnamento non è contemplabile, in Italia invece non crea eccessive contestazioni, per quanto si conceda uno spazio importante alla Chiesa.

Pur limitato a sole due aree geografico-politiche, ritengo che il mio studio sia sufficiente a far emergere in modo evidente la complessità connaturata al concetto di laicità. La pluralità di interpretazioni e di applicazioni cui tale concetto si presta, fa sì, che l'Unione Europea non sia in grado a tutt'oggi di offrire una definizione del termine di laicità. Questa inadeguatezza interpretativa è testimoniata, fra l'altro, dal fatto che nelle fonti giuridiche dell'Unione non si faccia mai menzione alla laicità. La nozione di laicità, se può sembrare di facile applicazione quando si tratti di principi di ampio raggio socio-politico tipo la libertà religiosa, può lasciare, come abbiamo visto in questo studio, delle zone d'ombra su questioni più specifiche, in funzione al contesto socio-culturale di ogni singolo paese.

Bibliografia

I. Fonti a stampa

Akgonul, S., *Laïcité en débat : Principes et représentations en France et en Turquie*. Nouvelle édition [en ligne]. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2008.

Astorri, R., *La qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica tra riforma della scuola e dell'Università*, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, Fascicolo 1, aprile 2001.

Baubérot, J., *L'évolution de la laïcité en France : entre deux religions civiles*. *Diversité urbaine*, 9(1), 9–25. <https://doi.org/10.7202/037756ar>, 2009.

Baubérot, J., *La laïcité française : républicaine, indivisible, démocratique et sociale*, in “*Cités*”, vol. 52, no. 4, 2012, pp. 11-20.

Cimbalo, G., *Scuola pubblica istruzione religiosa: il concordato tradito*, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, aprile 2004.

Costa-Lascoux, J., *La laïcité*, in “*Raison présente*”, 1997, pp. 43-64.

Costa, G., *La laïcité à l'italienne*, in “*Revue Projet*”, vol. 342, no. 5, 2014, pp. 40-44.

Crépon, S., *La lutte pour la reconnaissance des signes religieux à l'école*, in “*Politiques européennes*”, L'Harmattan, 2008.

Crépon, S., *La lutte pour la reconnaissance des signes religieux à l'école: Une étude comparative France-Belgique* in “*Politique européenne*”, 2008 pp.83-101.

De Charentenay, P., *La charte européenne et la laïcité*, in “études”, vol. 395, no. 9, 2001, pp. 153-164.

Faggioli, M., *Laicità*, in “Nuova informazione bibliografica”, Fascicolo 1, gennaio-marzo 2013.

Ferrari, A., “Droit européen” à la liberté religieuse et paradigmes des relations état-religions dans l’Europe contemporaine : une cacophonie épineuse, dans

Ferrari, A., *La legge che non c’è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, Carocci, 2013.

Ferrari, A., *Laicità del diritto e laicità narrativa*, in “il Mulino”, fascicolo 6, 2008.

Gaudemet, Y., *La laïcité, forme française de la liberté religieuse*, in “Administration & Éducation”, vol. 148, no. 4, 2015, pp. 111-120.

Ivaldi, M.C., *La questions des signes et symboles religieux en Italia entre législation et jurisprudence*, in “Revue du droit des religions”, 2019, pp. 155-174.

Letteron, R., *Le droit européen de la laïcité*, in “Commentaire”, vol. 155, no. 3, 2016, pp. 619-624.

Madonna M., *Breve storia della libertà religiosa in Italia. Aspetti giuridici e problemi pratici*, in “Cristiani d’Italia, Istituto della Enciclopedia Giovanni Treccani”, Roma, 2011.

Manco, M., *Esposizione del crocifisso e principio di laicità dello Stato*, in “Quaderni di diritto e politica”, Fascicolo 1, aprile 2005.

Margiotta Broglio, F., *Stato e religioni nella Francia separatista e nell'Italia concordataria: Verso un modello europeo di laicità?*, In "Rivista di Studi Politici Internazionali" , Ottobre-Dicembre 2006, Nuova Serie, Vol. 73, No. 4, pp. 560-567

Michard, J., *La laïcité en 1984*, dans "Passion présente", 1984, pp. 5-19.

Minnerath, R., *La laïcité dans le droit européen*, in "Quelle laïcité en Europe ?" LARHRA, 2003.

Minnerath, Roland., *Le concordat de Bonaparte et son actualité*, in "Napoleonica. La revue", 2015, pp. 4-20.

Pazzaglia L., *I cattolici e la scuola pubblica tra conflitti e partecipazione*, in "Cristiani d'Italia, Istituto della Enciclopedia Giovanni Treccani", Roma, 2011.

Pin, A., *Il percorso della laicità "all'italiana". Dalla giurisprudenza costituzionale al Tar veneto sintesi ricostruttiva*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", Fascicolo 1, aprile 2006.

Savart, C., *De la laïcité*, in "Revue d'histoire de l'Église de France", 1992, pp. 137-149.

Sicardi, S., *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in "Diritto pubblico " 2/2007, pp. 501-570.

Tawil, E., *Les relations conventionnelles entre l'état et les confessions religieuses en Italie*, in "Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux", 2005, p. 139-156.

Tognon G., *La riforma Gentile*, in "Croce e Gentile, la cultura italiana e l'Europa", Torino, 2016.

Vitale, T., et Roberto M., *Italie : crucifix à l'école, pluralisme aux oubliettes*, in "Mouvements", vol. n°30, no. 5, 2003, pp. 161-167.

Voeltzel, R., *L'être suprême pendant la Révolution française (1789-1794)*, in "Revue d'histoire et de philosophie religieuse", 1958, pp. 250-272.

Willaime, J.P., *La laïcité scolaire au miroir de l'Europe*, dans "Spirale- revue de recherche en éducation", 2007, pp. 139-149.

II. Fonti on line

Accardo G.P., In Francia la stampa di sinistra litiga su islam. Laicità, in Internazionale <https://www.internazionale.it/bloc-notes/gian-paolo-accardo/2017/11/22/sinistra-francese-laicita-islam>, 22 novembre 2017.

Attollino, S., *La nuova qualificazione dei docenti di religione*, in "Stato, Chiesa e pluralismo confessionale", <https://statoechiese.it>, 2013.

Bettini, A., Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica, in *Stato, chiesa e multiculturalismo confessionale*, rivista telematica <https://statoechiese.it>, dicembre 2012.

Boitier, D., La laïcité, *Après-demain*, vol. 33,nf, no. 1, 2015, pp. 38-39.

Cardia, C., *Libertà religiosa e multiculturalismo*, in "Stato, chiesa e multiculturalismo confessionale", <https://statoechiese.it>, Maggio 2008.

Cavana, P., *L'insegnamento religioso nella scuola pubblica italiana. Una tradizione da rinnovare*, in "Stato, chiesa e multiculturalismo confessionale" rivista telematica <https://statoechiese.it>, luglio 2016.

Cibin F., Non frequentano l'ora di religione: negata a 5 bambini la visita del duomo della città, in Il Gazzettino https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/duomo_san_dona_ora_religione_negato_accesso_cinque_bambini-6722365.html#:~:text=SAN%20DONA%27%20%2D%20Niente%20ora%20di,che%20accompagnavano%20le%20due%20classi. 31 maggio 2022.

Fiorita, N., *L'insostenibile leggerezza della laicità italiana*, in “Stato, Chiesa e pluralismo confessionale”, <https://statoechiese.it>, giugno 2011.

Garzia, I., *Il negoziato diplomatico per i patti lateranensi*, in “Il Politico”, 38(2), 280–309. <http://www.jstor.org/stable/43207580>, 1973.

Haski P., La gradne incompreensione tra laicità francese e mondo islamico, in Internazionale <https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2020/10/20/francia-islam-terrorismo>, 20 ottobre 2020.

Johannès F., Voile Islamique: la CEDH ne condamne pas la France mais émet des réserves, in Le Monde https://www.lemonde.fr/societe/article/2014/07/01/arret-attendu-de-la-cedh-sur-l-interdiction-du-voile-integral-en-france_4448361_3224.html, 1 luglio 2014.

Lecherbonnier S., Les Abays et les qamis sont-ils des signes « religieux ostensibles » à l'école ? les chefs d'établissements veulent des « consignes claires », in Le Monde https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/04/signes-religieux-a-l-ecole-les-chefs-d-etablissement-en-quete-de-consignes-claires_6144288_3224.html, 4 ottobre 2022.

Randazzo, B., *Le laicità*, in “Stato, chiesa e multiculturalismo confessionale”, <https://statoechiese.it>, ottobre 2008.

Serra, B., *Insegnamento della religione cattolica, attività alternative e credito scolastico*, in “Stato, chiesa e multiculturalismo confessionale”, <https://statoechiese.it>, maggio 2012.

Serra, B., *L'ora di religione tra diritti fondamentali ed esigenze organizzative. Annotazioni a trent'anni dall'Accordo di Villa Madama*, in “Stato, chiesa e multiculturalismo confessionale”, <https://statoechiese.it>, giugno 2014.

Turchi, V., *La pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi C. Italia: post unibila Phoebus*, in “Stato, chiesa e multiculturalismo confessionale”, <https://statoechiese.it>, ottobre 2011.

Turchi, V., *Libertà religiosa e libertà di educazione di fronte alla Corte di Strasburgo*, in “Stato, chiesa e multiculturalismo confessionale”, <https://statoechiese.it>, ottobre 2012.

III. Elementi delle fonti giuridiche

1. Ordinamento dell'Unione Europea

[2011] *Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Ricorso n. 30814/06 - Lautsi e altri c. Italia*, del 18 marzo 2011

[2009] *Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Ricorso n. 30814/06 - Lautsi c. Italia*, del 3 novembre 2009

[2008] *Arrêt rendu par Cour européenne des droits de l'homme*, n° 2705805 4 dicembre 2008

[2003] *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Trattato di Nizza del 1 febbraio 2003

[1999] *Trattato sull'Unione europea*, Trattato di Amsterdam del 1 maggio 1999

[1993] *Trattato sull'unione europea*, Trattato di Maastricht del 1 novembre 1993

[1958] *Trattato del sul funzionamento dell'Unione europea*, Trattato di Roma, 1 gennaio 1958

[1905] *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* 4 novembre 1950

2. Ordinamento Italiano

[2021] Sentenza cassazione SS.UU. del 9 settembre 2021 n.24414

[2010] Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101

[2007] Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139

[2006] Legge 27 dicembre 2006, n. 296

[2003] *La riforma dello stato giuridico degli insegnanti di religione*, L. n. 186, 2003

[2003] *Norme sullo statuto giuridico degli insegnanti di religione cattolica dei istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*, L. n. 186 del 2003

[2001] *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, D. Lgs. n. 165 del 2001

[1984] *Accordo di Villa Madama* 18 febbraio 1984

[1984] *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese*, L. n. 449, 11 agosto 1984

[1988] *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno*, L., n. 516, 2 novembre 1988

[1988] *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia*, L. n. 517, 22 novembre 1988

[1947] *Costituzione della Repubblica Italiana*, 27 dicembre 1947

[1929] *Patti Lateranensi*, 11 febbraio 1929

[1923] Regio Decreto 1054 del 6 maggio 1923

[1889] *Codice penale italiano*, L. 30 giugno 1889

[1859] *Legge casati*, L. n. 3725, 13 novembre 1859

[1848] *Statuto Albertino* 4 marzo 1848

3. Ordinamento Francese

[2022] *Sur le Plan laïcité dans les écoles et les établissements scolaires*, Circolare, 9 novembre 2022.

[2008] *Arrêt rendu par Cour européenne des droits de l'homme*, n° 2705805 4 décembre 2008

[2004] *Encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*, n° 2004-228 du 15 mars 2004

[1958] *Constitution Française* du 4 octobre 1958

[1905] *Loi de 1095 de séparation de l'église et de l'état*, L. 9 décembre 1905

[1989] *Loi d'orientation sur l'éducation*, L. 10 juin 1989

[1833] *Loi Guizot sur l'instruction primaire*, L. 28 juin 1833

[1886] *Loi de séparation du personnel enseignant, loi de séparation de l'église et de l'école publique*, L. 30 octobre 1886

[1882] *Sur l'enseignement primaire obligatoire*, L. 28 mars 1882

[1882] *Sur l'organisation de l'enseignement primaire*, L. 1882

[1881] *Loi établissant la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques*, 16 juin 1881

[1808] *Décret portant l'organisation de l'Université*, D. L. 17 mars 1808

[1802] *Loi générale sur l'instruction publique*, L. 1 marzo 1802

[1791] Constitution de 1791